



Primo Piano

Immigrazione, fonte di ricchezza per il Trentino

› pag. 3



Focus

Rapporto Ismu sulle migrazioni 2008

› pag. 6



Documenti

Legge immigrazione: il testo aggiornato

› pag. 66

CINFORMI news

Il mensile sull'immigrazione in Trentino - www.cinformi.it

gennaio-marzo 2009

CRISI ECONOMICA

le possibili ricadute nel mondo del lavoro



Supplemento n. 1 al n. 285 della rivista "Il Trentino" gennaio 2009

ATAS onlus

per la casa



Hai una casa da ristrutturare?

Vuoi affittare un appartamento?

La ricerca della casa è spesso un problema per gli immigrati!

Noi abbiamo un progetto per assegnare alloggi in comodato ai lavoratori stranieri e alle loro famiglie.



Per informazioni

ATAS onlus

Associazione Trentina
Accoglienza Stranieri
Trento - Via Madruzzo 21
Tel. 0461 263330
info@atas.tn.it

Immigrazione, “fonte di ricchezza per il Trentino”

di Lia Giovanazzi Beltrami, assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza della Provincia autonoma di Trento

Oggi più che mai il fenomeno migratorio ci pone, in Trentino e più in generale in Italia, di fronte a un bivio che richiede una scelta netta e responsabile. Lo scontro politico da un lato e la crisi economica dall'altro alimentano, infatti, un clima di tensione che dobbiamo superare con il coraggio delle scelte forti. Possiamo chiuderci e quindi chiudere le mani, le porte, i confini; possiamo ignorare la ricchezza che l'immigrazione ci può regalare e far finta di non vedere il contributo che i cittadini stranieri ci hanno dato e continuano a dare a questo Paese. Oppure possiamo aprirci, accogliere queste persone come tali, aiutarle ad inserirsi nel tessuto sociale, farle sentire cittadini “a pieno titolo”. Credo fermamente a questa seconda strada, a questa seconda visione dell'immigrazione. E sono convinta che se sapremo percorrere questa via con convinzione, fino in fondo, ogni scetticismo e chiusura troverà una smentita in una comunità più matura, più forte, più coesa. Ma intraprendere questo cammino significa “rilanciare”, impegnarci di più in tutti i modi, cercare maggiori investimenti, cercare di rendere l'immigrazione un settore che nessuno possa percepire come un peso per la società, ma come una risorsa. Una risorsa non solo materiale, di forza lavoro, ma anche culturale, una risorsa per tutto il Trentino. Il mio primo impegno come assessore sarà proprio quello di far capire all'intera comunità tutto questo, in tutti i luoghi e le situazioni in cui mi troverò. Se questo sforzo lo faremo tutti insieme, fra cinque anni, a fine legislatura, potremo dire che il settore che poteva sembrare il più “spinoso” sarà diventato una vera fonte di ricchezza.

Il presidente della Provincia, Lorenzo



Dellai, presentando nell'aula del Consiglio provinciale il programma per la quattordicesima legislatura, ha detto che “dobbiamo considerare ormai strutturale e necessaria per il nostro sviluppo la presenza di cittadini stranieri regolari.” A me piace pensare alla parola “sviluppo” nel suo significato più ampio: non solo sviluppo economico, ma anche crescita culturale, umana, sociale. E in questo percorso di crescita dovremo camminare insieme, trentini e “nuovi trentini”. Per questo ho voluto avviare subito una “operazione ascolto” sul territorio nei confronti dei diversi soggetti che a vario titolo si occupano del fenomeno migratorio: associazioni di italiani e di immigrati, settore pubblico, privato sociale, rappresentanti delle diverse confessioni religiose. Sono convinta che questo momento di incontro e confronto possa infatti rappresentare una proficua occasione per raccogliere riflessioni, spunti

e suggerimenti utili per orientare le politiche della convivenza e dell'integrazione. Un'occasione per intraprendere un dialogo che spero possa svilupparsi ed ampliarsi nell'interesse di una comunità all'interno della quale il fenomeno migratorio rappresenta – e potrà sempre più rappresentare – una preziosa opportunità di crescita e arricchimento reciproco.

lo scontro politico da un lato e la crisi economica dall'altro alimentano un clima di tensione che dobbiamo superare con il coraggio delle scelte forti



Family
inTRENTINO

Per un Trentino amico della Famiglia

"Family in Trentino" è un marchio a vantaggio della famiglia.

Un marchio che permette di riconoscere chi fornisce,
nel settore pubblico e in quello privato,
servizi e prodotti di qualità rivolti alle famiglie.

Il marchio, promosso dalla Provincia Autonoma
di Trento, viene rilasciato a tutti quegli operatori
(siano essi servizi pubblici ed enti locali oppure
negozi, ristoranti, impianti sportivi e così via)
i quali si impegnano a rispettare, nella loro
attività, criteri ben definiti per **soddisfare
le diverse esigenze delle famiglie,**
anche con prezzi agevolati.



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Per informazioni rivolgersi allo Speseiro Famiglia
o/o Servizio per le Politiche Sociali della Provincia
Autonoma di Trento (7° piano - stanza n. 724)
Via Gilli n. 4, 38100 - Trento
Tel. 0461 494145 - Fax 0461 494149
www.familyintrentino.it
speseiro.famiglia@provincia.tn.it
Aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00





primo piano

Immigrazione, "fonte di ricchezza per il Trentino" _____ 3



focus

Rapporto Ismu sulle migrazioni 2008 _____ 6



notizie

Immigrazione in Trentino, "operazione ascolto" _____ 12

Richieste d'asilo, aumento senza precedenti _____ 13

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato _____ 14

Assunzione lavoratori domestici all'Inps _____ 14

"Badanti", servono tutela e formazione _____ 15

Dieci anni di residenza per ottenere l'assegno sociale _____ 16

Bonus famiglia, spetta anche agli immigrati _____ 17

Moratoria per romeni e bulgari _____ 18

Operativo il Consolato italiano a Chisinau _____ 18

Immigrazione, le priorità per il 2009 _____ 19

Immigrazione, vitalità per lo sviluppo _____ 19

Immigrati, "più sani degli italiani" _____ 20

Infortuni sul lavoro, immigrati più a rischio _____ 20

L'integrazione si ferma in cucina _____ 21

Cinesi in Italia, c'è il controesodo _____ 22

Italia a colori _____ 22

Consolato Ecuador, "ufficio mobile" al Cinformi _____ 23

Il Cinformi "sbarca" su Facebook _____ 24

"Radio 1812", ha partecipato anche "Trentino più" _____ 24



speciale Crisi economica

Le possibili ricadute nel mondo del lavoro _____ 25


Le ricadute della crisi sui lavoratori immigrati _____ 26

Il prezzo della crisi _____ 28

L'analisi economica, fatta dai nuovi trentini _____ 29

Crisi e programmazione dei flussi _____ 31

Occupazione: il Piano straordinario 2009 della Giunta provinciale di Trento _____ 32




gennaio-marzo 2009

interviste

Franco Pittau _____ 40

40



lingua madre

dall'Albania 43 - dagli Stati Uniti 44 - dalla Romania 45
dalla Serbia 46 - dalla Polonia 47 - dalla Russia 48 - dalla Cina 49

associazioni

L'associazione Città aperta e il Comune di Rovereto: insieme per sostenere il futuro scolastico delle seconde generazioni _____ 51

La tratta delle bianche, tra passato e presente _____ 54

Cos'è la tratta di esseri umani _____ 55

51

54

55



commenti

Analisi del Rapporto nazionale Ismu 2008 sulle migrazioni _____ 56

56

racconti

La storia di Xin _____ 60

60



post@

cinformi@provincia.tn.it _____ 64

64



documenti

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero _____ 66

66



sommario

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Centro informativo per l'immigrazione © CINFORMI

Lia Giovanazzi Beltrami
assessore alla solidarietà internazionale e alla convivenza

Nicola Cenname
dirigente generale dipartimento politiche sociali e lavoro

Pierluigi La Spada
coordinatore centro informativo per l'immigrazione

Collaborano al CINFORMI
Associazione Trentina accoglienza Stranieri di Trento
Cooperativa Città aperta di Rovereto
Associazione Patto casa di Trento
Centro Astalli di Trento
Cooperativa Consorzio Promocare di Trento
Redazione e amministrazione CINFORMI news

Via Zambra n. 11 - 38100 Trento - Italia
Tel. +39 0461 405600 - Fax +39 0461 405699
e-mail: cinformi@provincia.tn.it
http://www.cinformi.it

Direttore responsabile della rivista "Il Trentino": Giampaolo Pedrotti

Redazione di "Cinformi news": Pierluigi La Spada (coordinatore),
Andrea Cagol, Anna Eccher, Anna Lanfranchi, Magdalena Luca,
Serena Piovesan, Marco Pontoni

Collaborano inoltre: Gabriella Tomasi, Giorgio Battisti, Stefania Corradini,
Michele Larentis, Mirko Montibeller, Antonio Mutacate, Maurizio Romani,
Enisa Avdakovic, Fatima El Barji, Aicha Mesrar, Adela Alecu, Denis Bezbradica,
Tefta Brace, Pranvera Paruca, Monika Swic, Tatiana Sharychalova, Xuemei Lu,
Patrizia Gianotti, Michela Mattevi, Abdelazim Koko, Alexandra Cacuci,
Stefano Canestrini, Jessica Balest

Foto: Cinformi

Stampa: Tecnolito Grafica - Gardolo di Trento

Rapporto Ismu sulle migrazioni 2008

sintesi a cura dell'Ufficio Stampa Ismu dello studio presentato Milano dalla Fondazione Iniziative studi sulla multiethnicità

Al 1° gennaio 2008 gli immigrati hanno superato la soglia dei 4 milioni (4.328mila), 346mila in più rispetto al 2007 (circa +9%). Il 43% viene dall'Est Europa (il primato va alla Romania con 625mila presenze). Tra i regolari (3.677mila) sono aumentati i residenti (+16,8%). Aumentano i minorenni residenti, quasi raddoppiati in quattro anni: nel 2008 hanno raggiunto quota 767mila (di cui 457mila sono nati in Italia). Gli studenti stranieri nell'anno scolastico 2007/2008 sono stati 574.133 (il 6% del totale), con un incremento di oltre 70mila presenze in un anno. E' di nuovo boom di irregolari – afferma l'Ismu – che rispetto al 2007 sono quasi raddoppiati arrivando a 650mila presenze (nel 2007 erano 350mila). Sul fronte lavoro è interessante notare il fenomeno dell'imprenditorialità: tra il 2000 e il 2007 nelle aziende italiane le cariche sociali ricoperte da nati in Paesi non comunitari sono passate da circa 156mila a 384mila, l'incremento è del 145,6%. E' più alto il profilo professionale dei lavoratori: il 42,6% degli occupati stranieri ha un diploma superiore e il 10,9% la laurea. Infine, i risultati di un'indagine Ismu sui costi dell'immigrazione non mostrano un maggior ricorso al *welfare* da parte degli immigrati. Anzi se si considerano anche i benefici legati all'anzianità si evidenzia un trasferimento netto di risorse dagli immigrati agli italiani.

Sono questi alcuni dei principali dati del XIV Rapporto Nazionale sulle migrazioni 2008, elaborato dalla Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multiethnicità) e presentato il 19 gennaio 2009. Al convegno hanno partecipato, tra gli altri, Paolo Raineri



e Vincenzo Cesareo, rispettivamente Presidente e Segretario Generale della Fondazione Ismu, Maurizio Silveri, Direttore Generale dell'immigrazione per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maria Paola Colombo Svevo, Fondazione Cariplo, Gian Carlo Blangiardo, Università Bicocca di Milano, Marco Lombardi, Università Cattolica di Milano, Mariagrazia Santagati, Fondazione Ismu, Giovanni Giulio Valtolina, Università Cattolica di Milano, Laura Zanfrini, Università Cattolica di Milano.

1) QUANTI SONO GLI IMMIGRATI IN ITALIA

Al primo gennaio del 2008 gli immigrati hanno superato la soglia dei quattro milioni (4.328mila), 346mila

in più rispetto al 2007. I regolari sono 3.677mila di cui il 93% è iscritto all'anagrafe. Nel 2008 c'è stato un boom di residenti stranieri che sono aumentati del 16,8%.

Gli irregolari

All'inizio del 2008 si ipotizza che gli irregolari siano circa 650mila, uno ogni cinque presenti, 300mila in più rispetto agli inizi del 2007. Nonostante il doppio decreto flussi del 2006 con cui sono stati regolarizzati circa 500mila immigrati irregolari, si è subito formato un nuovo consistente stock di irregolari. Al 1° gennaio 2008 ci sarebbero 26 provenienze con tassi di irregolarità superiori alla media. Le maggiori incidenze si registrano tra gli immigrati che provengono da Taiwan (87,4%), Georgia (73,5%), Bangladesh (52,3%). Ma



dove si concentrano gli irregolari? Ai vertici della graduatoria dell'irregolarità si collocano Crotone (38,9%), Nuoro (35,5%) e Siracusa (34,4%), mentre in coda troviamo Bolzano (6,8%), Rieti (9,7%), Viterbo (10,1%) e Pistoia (10,4%). Tra le province che ospitano le grandi aree metropolitane quella con il tasso più alto è Napoli (31,7%), seguita da Catania (28,7%). Milano si colloca, con un valore del 18,2%, attorno alla media nazionale.

Minorenni

Crescono i minorenni residenti, quasi raddoppiati negli ultimi quattro anni. Nel 2008 hanno raggiunto le 767mila unità (nel 2004 erano 412mila), con un'incidenza sul totale della popolazione straniera del 22,3%. Tra i minorenni stranieri ben 457mila sono nati in Italia, a fronte dei 160mila del 2001.

Dove vivono

E' confermata la supremazia delle regioni del Centro-Nord dove si concentra circa il 90% delle presenze (il 35,6% nel Nord-Ovest, il 26,9 nel Nord-Est, il 25% nel Centro), mentre nel Sud l'8,9% e nelle Isole il 3,6%. Ma la novità del 2008 è un significativo flusso netto in uscita dalle grandi città (nei capoluoghi si concentra il 36% dell'immigrazione straniera). Tra i 45 comuni italiani con oltre

100mila abitanti, circa 2/3 presentano saldi negativi rispetto ai movimenti interni del territorio nazionale. A registrare flussi in uscita sono anche le metropoli del centro Nord tra cui Milano, Firenze, Roma e Torino. Ad attrarre gli immigrati sono i piccoli centri del Nord tra cui Trieste, Reggio Emilia, Brescia, Forlì, Bolzano, Novara, Ferrara e Trento.

Fecundità

In media le cittadine immigrate mettono al mondo 2,12 figli verso i 27-28 anni, le italiane partoriscono in media 1,26 figli a 31-32 anni. A guidare la graduatoria delle province sono Mantova e Prato con poco più di tre figli per donna.

Provenienze

Aumentano gli immigrati dell'Est Europa che rappresentano il 43% degli stranieri residenti in Italia. Il primato di presenze va alla Romania che al 1° gennaio 2008 conta 625mila unità (l'87% in più rispetto al 2007). Al secondo posto c'è un altro paese dell'Est: l'Albania con 402mila presenze. Al terzo il Marocco con 366mila immigrati. Hanno registrato elevati tassi di crescita anche la Polonia (+34%), la Moldavia (+23,2%) e l'Ucraina (+10%), cui si affiancano il Bangladesh (+19,6%) e l'India (+11,6%).

In futuro

Non è detto che l'Est Europa sia destinata a svolgere un ruolo di principale serbatoio dei flussi migratori. Si prevede infatti che Serbia, Montenegro, Polonia, Ucraina e Romania per il 2030 avranno una sostanziale stabilizzazione (assieme alla Cina) dei flussi. Le nazionalità destinate a crescere in modo esponenziale sono quelle latinoamericane (Ecuador e Perù), asiatiche (Filippine, Bangladesh, Pakistan, India) e africane (Senegal, Nigeria ed Egitto).

2) L'IMMIGRAZIONE, SOLUZIONE O PROBLEMA?

In base ai dati Istat - afferma l'Ismu - nel 2030 presumibilmente gli immigrati presenti in Italia saranno circa 8 milioni, con un incremento del 137% sul 2008. Il Nord-Ovest accrescerebbe i propri residenti stranieri del 154%, il Nord-Est del 152%, il Centro del 128% e il Mezzogiorno del 75%. Se oggi ci sono in media 6 stranieri ogni 100 italiani, nel 2030 ce ne saranno 14,9 (nel Settentrione il rapporto salirebbe a 22, mentre nel Mezzogiorno sarebbe di 3,8). Passando all'analisi delle fasce d'età, nel 2030 nel Nord ci sarebbe uno straniero ogni tre italiani sia tra i minorenni che tra i giovani adulti (18-34enni), mentre tra i 35-44enni il rapporto è di quattro a dieci. In base alle previsioni Istat ►



► – sostiene l'Ismu – l'immigrazione non sarebbe la soluzione al calo di natalità. Le proiezioni dimostrano come non sia sufficiente l'apporto straniero per annullare la caduta della natalità che passerebbe dalle 565mila unità (italiani e stranieri) del 2008 alle 515mila del 2030. L'immigrazione non sarà in grado di impedire neanche la crescita dell'indice di dipendenza degli anziani (ovvero del carico pensionistico e sanitario sul Pil). Con l'apporto degli immigrati il valore di tale indice aumenta pur sempre del 43% – da 30,4 anziani per ogni 100 residenti in età attiva nel 2008 a 46,3 nel 2030 –, là dove escludendo la componente straniera l'accrescimento sarebbe del 54% (da 32,4 a 49,8). Ma basta un risparmio nel prossimo ventennio di solo pochi punti percentuali sulla crescita del carico pensionistico per poter dichiarare funzionali al welfare gli 8 milioni di stranieri prospettati per il 2030? In realtà il bilancio della presenza straniera andrebbe letto diversamente. Gli immigrati – afferma l'Ismu – non vanno valutati esclusivamente (o quasi) come risorsa per mandare avanti la produzione del paese – nelle fabbriche, nei cantieri, nei campi, e in molti altri luoghi di lavoro – o per supplire alla bassa riproduttività degli italiani. Il fatto che la maturazione del fenomeno stia consacrando la trasformazione degli iniziali lavoratori in una vera e propria "popolazione" deve indurci a riflettere su come fare in modo che i quasi 4 milioni di individui che oggi formano tale popolazione, così come gli 8 milioni che formeranno quella del 2030, diventino realmente non distinguibili dagli attuali 56 milioni di italiani, o dai 54 milioni del 2030. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che il ritmo dei nuovi ingressi vada al passo con le capacità della società ospite. I flussi devono essere quantitativamente compatibili con gli equilibri, i vincoli, le risorse del paese, così da poter realmente accrescere la qualità della vita della popolazione immigrata e favorirne l'integrazione. Per garantire la governabilità del fenomeno nel segno dell'accoglienza è necessario seguire due azioni strategiche: contenere gli ingressi secondo i limiti di cui si è detto e agire sul fronte del passaggio



alla cittadinanza – riducendo tempi di naturalizzazione e snellendone le procedure –. Se non si agisce così, il fenomeno potrebbe accrescersi a ritmi patologici col rischio di generare più problemi di quanti non ne sia in grado di risolvere.

3) LAVORO

Le fonti ufficiali sottostimano il fenomeno: a fronte degli oltre 4,3 milioni di immigrati stimati dalla Fondazione Ismu, l'80% in età attiva, l'Istat al 1° trimestre 2008 censisce 2,35 milioni potenziali lavoratori stranieri, forza lavoro dai 15 anni in su, equamente distribuiti tra uomini e donne (un'idea più vicina alle dimensioni effettive dell'occupazione straniera è dell'Inail che, considerando chi ha avuto nel 2007 un contratto di almeno un giorno, registra quasi 3 milioni di assicurati - 2.985.851, di cui 1.231.755 donne). Di questi lavorano effettivamente 1,519 milioni (933mila uomini e 586mila donne), oltre un milione al Nord. Il tasso di occupazione è quasi il 65,7%. L'80% lavora a tempo pieno (di cui il 93% uomini). Tra le donne, la metà lavora part-time. L'86% ha un contratto a tempo indeterminato. Calano le assunzioni non stagionali: quelle programmate dalle aziende nel 2007 erano il 27,1% del totale, nel 2008 crollano al 20,3%. Aumenta, però, il profilo qualitativo: le richieste di figure high skill (personale con istruzione secondaria e terziaria) nel

2008 superano il 30% delle entrate, a fronte del 24% del 2007.

Titolo di studio

Il 42,6% degli occupati stranieri ha un titolo corrispondente al diploma superiore, il 10,9% al diploma universitario, il 33,7% alla licenza media e solo una minoranza è priva di titolo o possiede la licenza elementare (12,9%).

Disoccupati

Sono 159mila, di cui 96mila donne, residenti soprattutto al Nord. Il tasso di disoccupazione femminile è del 14%, più del doppio di quello maschile e aumenta ancora di più nel Mezzogiorno (è il 17,3% contro il 6,7% maschile), perfettamente in linea col dato del totale nazionale (il tasso femminile è del 17,4% mentre quello maschile è del 10,5%) a testimoniare la difficoltà di accesso al lavoro che accomuna tutte le donne nel Mezzogiorno.

Che lavoro fanno

La maggior parte degli stranieri lavora nel terziario: quasi 870mila immigrati, di cui oltre 500mila donne. Segue l'industria in senso stretto (350mila, di cui 274mila uomini), l'edilizia (circa 254mila) e l'agricoltura (circa 50mila). In questi ultimi due settori gli impiegati sono quasi tutti uomini.

4) IMPRENDITORIALITÀ

L'imprenditorialità immigrata è un fenomeno ormai strutturale nel nostro Paese, dimostrato dal fatto che sono proprio le attività con titolari stranieri ad assicurare il segno positivo nei più recenti bilanci di "nati-mortalità" delle piccole e medie imprese nazionali. Tra il 2000 e il 2007 nelle imprese italiane le cariche sociali ricoperte da nati in Paesi non comunitari sono passate da circa 156mila a 384mila, con un incremento del 145,6%. Chi proviene da Paesi a forte pressione migratoria è protagonista di questa espansione, rappresentando l'85,4% degli extracomunitari titolari di cariche (nella UE a 15). Questa quota diventa ancora più rilevante se si considerano i titolari di imprese individuali (90,9%). Gli immigrati che hanno cariche in società di persone sono il 79,3% e quelli registrati in società di capitale sono il 64,8%.

Ditte individuali

Sono passate da circa 85mila nel 2000 a quasi 258mila sette anni più tardi. Le ditte individuali lombarde sono circa il 18% di quelle registrate nel nostro Paese, mentre Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio sommano l'altro blocco significativo di iniziative extracomunitarie aventi questa ragione sociale, con una quota media del 10% per ognuna delle cinque regioni considerate.

Nazionalità degli imprenditori

Tra i titolari di imprese individuali provenienti da Paesi a forte pressione migratoria, al primo posto si collocano i marocchini (oltre 42mila), seguiti da cinesi (29mila), romeni (27mila) e albanesi (23mila), con una netta prevalenza di iniziative nel settore edile, commercio al dettaglio e manifatturiero tessile. Tra società di persone e di capitale, i gruppi principali sono cinesi, romeni ed egiziani.

5) GLI ALUNNI

Nell'anno scolastico 2007/2008 gli alunni stranieri sono 574.133, il 6,4% del totale, con un incremento di oltre 70mila presenze rispetto all'anno precedente. La maggior parte si concentra nelle scuole primarie, dove il 7,7% è straniero, seguono le secondarie di I grado con il 7,3%, l'infanzia con il 6,7% (qui si registra il maggior aumento in un anno pari a un punto percentuale) e le secondarie di II grado con il 4,3%. Gli studenti senza cittadinanza italiana ma nati in Italia sono quasi il 35% degli alunni stranieri, il 2,2% del totale degli studenti. L'85% si concentra nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie: qui rappresentano rispettivamente il 71,2% e il 41,1% degli iscritti stranieri. Invece i neoarrivati (gli stranieri nati nei paesi d'origine e inseriti nella scuola italiana) sono poco più di 46mila, l'8% degli alunni stranieri, lo 0,5% della



popolazione scolastica complessiva: si tratta degli elementi più problematici su cui si concentrano le maggiori preoccupazioni dei docenti.

Da dove vengono

La maggior parte degli alunni stranieri è rumena (92.734, il 16,1% degli allievi stranieri), seguono gli albanesi (85.195 pari al 14,8%), i marocchini (76.217, il 13,2%), i cinesi (27.558, il 4,8%), gli ecuadoriani (17.813, il 3,1%), i tunisini (15.563, il 2,7%), i filippini (15.248, il 2,6%), gli indiani (14.708, il 2,5%), i serbi (14.340, il 2,5%), i macedoni (14.266, il 2,4%). Le prime tre nazionalità coprono oltre il 44% delle presenze.

Che scuola fanno

Nell'ambito della scuola secondaria di II grado, a livello di incidenza percentuale, negli istituti professionali l'8,7 del totale degli allievi è costituito da stranieri, negli istituti tecnici il 4,8%, l'1,9% nei licei scientifici e l'1,4% nei licei classici.

Il ritardo scolastico

Riguarda il 42,5% degli alunni stranieri e cresce con il crescere dell'età.

Dove studiano

La Lombardia ospita il maggior numero di alunni stranieri (circa un quarto del totale), mentre l'Emilia Romagna ha la più alta densità straniera con ▶





► un'incidenza dell'11,8%, seguita da Umbria con l'11,4%, Lombardia con il 10,3% e Veneto con il 10,2%.

Come sono inseriti nelle classi

Secondo un'indagine Censis 2008 nel Nord-ovest, nella maggior parte dei casi (quasi l'80%) gli alunni stranieri sono inseriti in classe coi coetanei, nel 14,2% sono raggruppati studenti di uno stesso paese, nel 4,7% è previsto un tetto massimo di immigrati per classe. Nel Nord-est nell'82% dei casi si seguono le linee guida del ministero, nel 65% è istituita una commissione d'accoglienza, nel 23,6% si raggruppano alunni di uno stesso paese e nel 19,5% è previsto un tetto massimo. Nel Sud e nelle Isole nel 91% dei casi gli alunni sono inseriti in classi con i coetanei, nel 32,6% si tende a raggruppare alunni di uno stesso paese e nel 34,8% è previsto un tetto massimo di stranieri. Al Centro gli alunni sono in-

seriti con i coetanei nel 70% dei casi, nel 10,3% raggruppano alunni di uno stesso paese e nell'11,3% sono previsti tetti massimi.

6) RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI

Aumentano i ricongiungimenti familiari: tra il 1992 e il 2007, sul totale dei permessi di soggiorno, la quota rilasciata per motivi familiari è più che raddoppiata (passando dal 14 al 31%). Nel 2007 le donne con permessi familiari sono 588.905, gli uomini 174.839. Il 48,4% delle donne è in Italia quindi con un permesso di soggiorno per famiglia, contro il 14,6% degli uomini.

7) LA CRIMINALITA'

Nel 2007 le segnalazioni riferite a persone straniere denunciate e arre-

state/fermate per tutti i reati sono il 35,5% del totale, ovvero 304.433 su 860.982. Le segnalazioni per lesioni dolose sono il 29,4% del totale (13.791 su 46.844), per furti 49,1% (42.203 su 85.982) e per rapine il 35,7% (6.986 su 19.566). Gli stranieri denunciati, arrestati/fermati e segnalati all'Autorità giudiziaria per reati di droga sono 10.666, il 30,26% dei 35.238 segnalati totali. I numeri, però, vanno letti alla luce del fatto che molti reati sono violazioni delle leggi sull'immigrazione (quindi possono essere commessi solo da loro) e che per gli stranieri la custodia cautelare è sempre in carcere poiché è raro che si concedano i domiciliari.

8) LE RIMESSE

Nel 2007 le rimesse degli immigrati in Italia sono 6 miliardi di euro, il 40% in più sull'anno precedente, quando ammontavano a 4,4 miliardi di euro

(quasi il 17% del totale delle rimesse dell'Ue a 27). Nella classifica dei Paesi europei da cui parte il maggior volume di rimesse, l'Italia nel 2006 si collocava al terzo posto dopo Spagna, che con 6,8 miliardi di euro raggiungeva il 26,2% delle rimesse totali, e Regno Unito che con 5,9 miliardi era a quota 22,7%. Le rimesse complessive dei Paesi Ue corrispondeva a 26 miliardi di euro, che diventavano 40 considerando anche i canali non ufficiali.

9) COSTI PER LA FINANZA PUBBLICA

Si è calcolato che gli italiani versano circa il 50% di imposte in più rispetto agli immigrati e usufruiscono di benefici assistenziali e previdenziali tre volte superiori. Per valutare l'effetto dell'immigrazione sulla finanza pubblica si è fatto ricorso a due sistemi: il calcolo del beneficio fiscale netto e la stima dell'accesso al *welfare* da parte degli immigrati. Il beneficio fiscale netto è la differenza fra quanto si riceve dal settore pubblico (trasferimenti monetari, beni e servizi) e quanto si paga (tasse, imposte, contributi sociali). Il beneficio positivo implica un onere per l'erario. Poi, l'accesso al *welfare* indica se gli immigrati utilizzano benefici sociali più degli italiani.

Benefici assistenziali, calcolati a livello individuale

Gli italiani usufruiscono di benefici maggiori rispetto agli immigrati (indennità di disoccupazione, benefici legati all'anzianità, pensioni, indennità per inabilità, sussidi all'istruzione, assegni familiari, indennità di mater-

nia). Il beneficio fiscale medio annuo per gli italiani è circa il triplo di quello degli immigrati. Precisamente circa 2.800 euro, il 197,4% superiore ai benefici totali degli immigrati. Tutte le voci degli italiani superano quelle per gli immigrati (soprattutto i benefici per l'anzianità: agli italiani vanno poco più di 3.500 euro a fronte di circa 860 euro per gli immigrati). Fa eccezione solo il reddito individuale da assegni familiari (agli immigrati vanno quasi 70 euro in più).

Imposte pagate

Gli italiani pagano in media un'Irpef netta di 2.130 euro, più alta di circa 730 euro rispetto agli immigrati (probabilmente perché gli autoctoni hanno redditi più elevati). E sommando imposta sui redditi, Ici e imposta sulle attività finanziarie (considerando un'aliquota standard del 12,5%) risulta che gli italiani versano all'erario almeno il 54% in più degli immigrati.

Benefici fiscali netti

Considerando i benefici per anzianità, gli italiani hanno benefici fiscali netti superiori agli immigrati: circa 2mila euro in più. Ma se si escludono i benefici per anzianità, la situazione si ribalta: gli italiani hanno benefici netti inferiori di circa 700 euro rispetto agli immigrati.

Accesso al welfare

I risultati non mostrano un maggior ricorso al *welfare* da parte degli immigrati. Anzi, se si considerano i benefici per l'anzianità, anche tenendo conto delle differenze di età, gli immigrati hanno una minor probabilità di ricevere benefici. Si è calcolato che gli italiani che percepiscono la pensione sono il 32,7% a fronte degli 8,4% immigrati. Agli assegni familiari accedono in ugual misura italiani e stranieri (il 19,8% dei lavoratori dipendenti e circa l'1,6% degli italiani e l'1,3% degli immigrati), alla cassa integrazione lo 0,8% degli italiani e lo 0,6% degli stranieri, all'indennità di disoccupazione il 2,7% degli italiani e il 2,1% degli stranieri, alle borse di studio il 3,9% degli italiani e il 3,3% degli immigrati.

10) LE ROTTE DEI CLANDESTINI

Attraverso i viaggi dei ricercatori Ismu sono state ricostruite le rotte percorse dai clandestini per arrivare soprattutto in Europa. Si evidenzia il ruolo strategico degli *hub*: città o aree (anche di passaggio) in cui transitano illegalmente gli immigrati. Soprattutto si tratta di centri dove si concentrano attività e traffici illegali.

I dati

Quantificare le migrazioni clandestine è estremamente complesso. Si stima che dal 30 al 40% degli immigrati usi canali illegali. L'*International centre for migration policy development (Icimpd)* dice che ogni anno si muovono dall'Africa verso l'Ue circa 830mila migranti, di cui 120mila attraverso il Mediterraneo. Almeno 450mila si affidano alla rete criminale che raggiungerebbe volumi d'affari di circa 4,2 miliardi di euro.

Hub aeroportuali

La via più comoda per l'Europa è quella aerea, ma è la più costosa e difficile per i maggiori controlli. In genere la utilizzano i migranti di Cina, India, Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh.

Hub marittimi

Altre vie d'accesso all'Europa sono le rotte dei cargo marittimi. I porti di partenza sono: Dakar (Senegal), Conakry (Guinea), Freetown (Sierra Leone), Abidjan (Costa d'Avorio), Tako-radi e Accra (Ghana), Bissau (Guinea Bissau), le isole di Capo Verde. E' ipotizzabile un coinvolgimento di alcuni vettori perché spesso i migranti si imbarcano come lavoratori regolari nel porto di partenza e quando sbarcano si dileguano come clandestini.

Nella sezione "commenti" di "Cin-formi news", Vincenzo Cesareo, Segretario generale della Fondazione Ismu, analizza i dati del Rapporto 2008.



Immigrazione in Trentino, “operazione ascolto”

voluta dall'assessore Lia Giovanazzi Beltrami

È partita l'“operazione ascolto” sul territorio trentino riguardante il tema dell'immigrazione. L'iniziativa, voluta dall'assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Giovanazzi Beltrami, coinvolge i diversi soggetti (enti e associazioni) che a vario titolo si occupano del fenomeno migratorio. Con questo incontro – ha affermato l'assessore nel primo appuntamento a Trento – inauguriamo un nuovo costruttivo dialogo. Un dialogo che parte da quanto è già stato fatto, in particolare grazie allo straordinario lavoro svolto dal Cinformi. Oggi è la prima tappa di una “operazione ascolto” che prevede diversi incontri su tutto il territorio provinciale. In questa fase iniziale ci conosceremo meglio: raccoglieremo idee, suggerimenti e proposte; istanze sulle quali rifletteremo e che ci consentiranno di orientare le politiche della convi-



“in questa fase iniziale ci conosceremo meglio: raccoglieremo idee, suggerimenti e proposte; istanze sulle quali rifletteremo e che ci consentiranno di orientare le politiche della convivenza e dell'integrazione”

venza e dell'integrazione. Lavoreremo molto sulla conoscenza reciproca e sul piano culturale, per far cadere i muri della paura.” “Vi sono grata per i vostri suggerimenti e per le vostre proposte”, ha detto in chiusura l'assessore Giovanazzi Beltrami. “È importante – ha aggiunto l'assessore

– che facciamo un cammino comune: se saremo fianco a fianco potrà far sentire più forte la vostra voce. In chiusura vi chiedo di fare “passaparola” per coinvolgere, nel dialogo che abbiamo avviato oggi, tutte le persone legate al fenomeno migratorio.”



Richieste d'asilo, aumento senza precedenti

lo rileva il rapporto 2008-2009 dello Sprar

Sono 6.284 i richiedenti asilo e rifugiati accolti in Italia nel 2007 dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). La cifra è cresciuta del 17% rispetto all'anno precedente. Le persone accolte in Italia sono soprattutto di sesso maschile, di età compresa tra i 18 e i 40 anni e provenienti in particolare dal continente africano, ovvero da Eritrea, Afghanistan, Etiopia, Costa d'Avorio e Nigeria. In un anno è aumentata inoltre del 600% la presenza di minori non accompagnati richiedenti asilo nello Sprar.

I dati emergono dal Rapporto 2007-2008 sul Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati presentato recentemente a Roma dall'Anci (Associazione nazionale comuni italiani). Dal rapporto emerge tra l'altro che il numero dei richiedenti asilo dal 2005 ad oggi è quasi triplicato, passando da 9.346 a 26.898 domande pervenute al mese di novembre 2008. "Negli ultimi mesi - ha sottolineato il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano - si è verificata una crescita che ha assunto proporzioni mai viste prima e il fenomeno non è congiunturale. Ne dovremo tener conto nei prossimi decenni". Nel corso della presentazione del Rapporto è stato evidenziato che per l'anno in corso i progetti di accoglienza sono diventati 114 e che a ottobre 2008 le persone accolte nello Sprar erano già oltre 7mila.

L'adesione della Provincia autonoma di Trento al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) è un sistema pubblico dedicato alla tutela, all'accoglienza e all'integrazione dei



dal rapporto emerge tra l'altro che il numero dei richiedenti asilo dal 2005 ad oggi è quasi triplicato, passando da 9.346 a 26.898 domande pervenute al mese di novembre 2008

richiedenti asilo e dei rifugiati nonché dei titolari di protezione umanitaria che, attraverso una rete capillare di progetti territoriali di enti locali che collaborano direttamente con il terzo settore, copre gran parte del territorio nazionale. Il nucleo operativo



e organizzativo di tale sistema è il Servizio centrale che è stato affidato dal ministero dell'Interno all'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci). La Provincia autonoma di Trento ha aderito allo Sprar nel 2006 e, per allinearsi completamente alle linee guida dello stesso, ha modificato con deliberazione giuntale n. 1649 di data 01/08/2007 le "Linee guida per l'accoglienza dei richiedenti asilo", il "Protocollo di procedura per l'accoglienza dei richiedenti asilo in provincia di Trento" e la "Disciplina d'accoglienza temporanea negli alloggi". Le modifiche, nella sostanza, hanno riguardato la durata della permanenza all'interno del progetto, che è stata portata a 6 mesi prorogabili in altri 6 mesi, più un'eventuale deroga di altri 3 mesi in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dai servizi sociali o individuate dal Centro informativo per l'immigrazione (Cinformi) della Provincia autonoma di Trento.

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

a Cles un momento di incontro tra le diverse comunità

In Trentino la giornata mondiale dei migranti è stata festeggiata a Cles ed è stata organizzata dall'amministrazione comunale, dai decanati della Valle, dalla Diocesi di Trento e dall'associazione Trentini nel mondo. Nel suo messaggio di benvenuto alle diverse comunità che hanno partecipato alla manifestazione, il sindaco di Cles, Giorgio Osele, ha affermato che "la Valle di Non, una volta terra di emigranti, oggi si ripropone alla storia come terra di ospitalità, di solidarietà, dove il senso civile ed il rispetto prevalgono sugli episodi di intolleranza". Presente alla festa, l'assessore provinciale alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza, Lia Giovanazzi Beltrami, ha

dichiarato che "la giornata mondiale del migrante e del rifugiato è una giornata in cui non bisogna dimenticare di chi non ha voce; per questo è necessario farsene carico". La festa di Cles è stata secondo il Vicario generale della diocesi, don Lauro Tisi "un momento di unità nella diversità". Parlando della fratellanza tra i popoli, il Vicario ha detto che "tutti siamo assettati di domande infinite, ma poi ci comportiamo da uomini con le risposte in mano senza aprirci al dialogo, sprecando la possibilità di diventare più ricchi." Alla festa è intervenuto anche il presidente dell'associazione Trentini nel mondo Ferruccio Pisoni. "Siamo diversi per colore della pelle, lingua e religione, ma uguali per



dignità, aspettative e diritti" ha detto Pisoni, augurandosi che la comunità trentina diventi più aperta. Sempre in occasione della Giornata del migrante e del rifugiato, Papa Benedetto XVI ha invitato i fedeli a riflettere sulle migrazioni intese come un incontro di civiltà, ma anche come testimonianza di una convivenza pacifica tra uomini e culture diverse.

Assunzione lavoratori domestici all'Inps

in vigore, da quest'anno, anche i nuovi contributi

Dal 29 gennaio scorso in Trentino le comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro relative al personale domestico vanno presentate all'Ufficio lavoratori domestici dell'Inps in via Rosmini 40 a Trento. Un'altra novità per i lavoratori domestici nel 2009 sono i nuovi contributi in vigore dal primo gennaio scorso. Gli importi da pagare per ogni ora di lavoro, per rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali, sono:

- per retribuzioni orarie fino a 7,17 €: 1,33 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre 7,17 € e fino a 8,75 €: 1,50 € (0,36 € a carico del lavoratore);

- per retribuzioni orarie oltre 8,75 €: 1,83 € (0,44 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l'importo orario del contributo dovuto è di 0,97 € (di cui 0,23 € a carico del lavoratore).

Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari, per cui gli importi da pagare per ogni ora di lavoro sono i seguenti:

- per retribuzioni orarie fino a 7,17 €: 1,33 € (di cui 0,32 € a carico del lavoratore);



- per retribuzioni orarie oltre 7,17 € e fino a 8,75 €: 1,50 € (0,36 € a carico del lavoratore);
- per retribuzioni orarie oltre 8,75 €: 1,83 € (0,44 € a carico del lavoratore).

In caso di rapporti di lavoro di almeno 25 ore settimanali (tutte effettuate presso lo stesso datore di lavoro) l'importo orario del contributo dovuto è di 0,96 € (di cui 0,23 € a carico del lavoratore).

L'Inps ricorda che la prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre di quest'anno, è il 10 aprile 2009. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, però, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.



“Badanti”, servono tutela e formazione

a Rovereto esperti a confronto sulle prospettive del settore

Qual è in Trentino la portata del fenomeno delle assistenti familiari, le cosiddette “badanti”? E quali prospettive si delineano per il futuro di questo settore? Se ne è parlato a Rovereto in un seminario dedicato al mondo dell’assistenza familiare. Un settore strettamente legato al fenomeno migratorio, in particolare alle migrazioni femminili dall’est europeo.

Al seminario, organizzato dal consorzio della cooperazione sociale Consolida in collaborazione con il consorzio Promocare e la società Cooperjob, hanno partecipato rappresentanti di enti e associazioni legati a vario titolo al tema dell’assistenza familiare. Sul tavolo la bozza di un progetto che intende “riordinare” il settore attraverso l’accompagnamento delle famiglie bisognose di aiuto per l’assistenza ai loro congiunti, fino all’assegnazione delle risorse umane più idonee in base alle diverse necessità.

Sono stati principalmente due i concetti emersi nel corso dell’incontro: innanzitutto la necessità di tutelare i diritti di chi lavora nel campo dell’assistenza familiare; in secondo luogo,

l’importanza di una formazione specifica per chi opera in questo delicato settore, come ha sottolineato il presidente della cooperativa “La Casa” Menapace.

Un settore che, ha affermato il presidente della cooperativa Promocare Colato, registra una certa propensione delle famiglie al “fai da te”. Una “pratica” che in assenza di una esauriente informazione in questo ambito lavorativo potrebbe derivare dalla necessità delle famiglie di trovare velocemente una soluzione al bisogno di assistenza dei loro cari.

Le cifre fornite dal vicepresidente di Consolida Tait aiutano in tal senso a cogliere la portata della situazione: gli anziani ultrasessantacinquenni residenti in Trentino sono il 9,5% della popolazione. I servizi esistenti contano 4.400 posti nelle RSA e 250 posti nei Centri diurni anziani, mentre sono 950 gli utenti dei servizi di assistenza domiciliare. A fronte di queste cifre, sono 6.000 le “badanti” stimate nel 2008 in Trentino. Sul piano della retribuzione, il costo per una famiglia di una “badante” in nero si aggira sui 900/1.000 euro, mentre per una posizione “regolare” il costo è intorno

ai 1.200/1.300 euro. E l’irregolarità, come ha affermato il rappresentante della Uil Tomasi, spesso non deriva da una precisa volontà delle famiglie, ma dal loro “disorientamento” rispetto alle procedure di assunzione e regolarizzazione.

Per completare il quadro il coordinatore responsabile del Cinformi, Pierluigi La Spada, ha aggiunto che spesso l’assistenza familiare è la prima esperienza lavorativa svolta dalle cittadine immigrate che tendono poi (vista la particolare onerosità delle mansioni) a cercare occupazioni meno pesanti. Proprio per capire meglio il quadro della situazione in Trentino il Centro informativo per l’immigrazione della Provincia autonoma di Trento ha avviato un progetto di ricerca teso a rilevare il fabbisogno formativo delle assistenti familiari attraverso l’ascolto delle stesse famiglie. La ricerca sarà realizzata attraverso questionari, interviste e focus group di approfondimento. In particolare, verrà valutata l’opportunità di organizzare percorsi di formazione in Italia per le lavoratrici già presenti sul territorio nazionale e percorsi di formazione all’estero per consen- ►

► tire l'ingresso "fuori quota" (e con il permesso di soggiorno in regola) delle lavoratrici ancora in patria. Ciò potrebbe permettere di soddisfare la crescente domanda di assistenza alla persona delle famiglie trentine. Insomma, quello dell'assistenza familiare appare come un settore del welfare sul quale è necessario intervenire. Sul fronte della sensibilizzazione delle famiglie e dell'integrazione delle lavoratrici (ad esempio con i corsi di lingua italiana) un percorso è già stato avviato, come ha affermato il direttore della Caritas diocesana di Trento Calzà, ma resta il fatto che – come ha detto l'assessore comprensoriale Manfrini – il settore pubblico non è sempre in grado di soddisfare completamente la domanda di assistenza che arriva dalle famiglie.



Dieci anni di residenza per ottenere l'assegno sociale

L'assegno sociale annuo per il 2009 è di euro 5.317,65

Da quest'anno per avere diritto all'assegno sociale occorre anche aver soggiornato legalmente e in via continuativa in Italia per almeno dieci anni. La nuova normativa interessa sia i cittadini italiani, sia gli stranieri equiparati (titolari di Permesso di soggiorno Ce). La circolare n. 105 del 2 dicembre 2008 dell'Inps descrive in dettaglio le disposizioni operative e l'ambito di applicazione dei nuovi criteri.

L'importo dell'assegno sociale annuo (che per l'anno 2009 è pari ad euro 5.317,65) è anche un importante valore numerico di riferimento per gli stranieri che vogliono fare domanda di ricongiungimento familiare o chiedere il Permesso di soggiorno Ce (ex Carta di soggiorno). Lo stesso parametro viene utilizzato anche per le procedure di soggiorno dei cittadini comunitari.

Infatti, il decreto legislativo n. 30/2007 prevede che il comunitario che vuole soggiornare per più di tre mesi in Italia per motivi di studio o di formazione professionale o per residenza elettiva deve anche dimostrare, per sé e per i propri familiari, di avere risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica (art. 9, c. 3). Perciò, anche in questo caso, come per le richieste di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno Ce il reddito deve essere pari ad almeno l'importo dell'assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare convivente a carico. Se i familiari conviventi a carico sono due o più figli minori di 14 anni la disponibilità economica richiesta non deve essere inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.



Tabella importi per procedure art. 29 D. Lgs 286/1998 ANNO 2009

• assegno sociale	€ 5.317,65
• con 1 familiare	€ 7.976,48
• con 2 familiari	€ 10.635,30
• con 3 familiari	€ 13.294,13
• con 4 familiari	€ 15.952,95
• con 5 familiari	€ 18.611,78
• con 6 familiari	€ 21.270,60

Se i familiari minori di 14 anni a carico conviventi sono due o più, la disponibilità economica richiesta non deve essere inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

Bonus famiglia, spetta anche agli immigrati


previsto per le famiglie residenti a basso reddito



Del bonus straordinario per le famiglie possono beneficiare, per il solo 2009, le famiglie a basso reddito residenti in Italia. Il bonus può variare da 200 fino a 1.000 euro, in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare. Può essere richiesto dunque dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito. La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:

- **entro il 31 gennaio 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;
- **entro il 31 marzo 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

Se il beneficio si riferisce al periodo d'imposta 2007, la domanda va presentata utilizzando l'apposito "Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza". Se, invece, il beneficio si riferisce al periodo d'imposta 2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, deve essere effettuata utilizzando l'apposito "Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza".



Erogazione del rimborso.

Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio spettante, rispettivamente nel mese di febbraio 2009 e marzo 2009, qualora il beneficio sia stato richiesto in di-

pendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007, ovvero rispettivamente nei mesi di aprile 2009 e maggio 2009 se riferiti al periodo d'imposta 2008.

Moratoria per romeni e bulgari



varata la circolare che proroga la moratoria fino al 31/12/2009

È stata emanata ieri la circolare congiunta numero 1/2009 del ministero dell'Interno e del ministero del Lavoro che disciplina la proroga del regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini romeni e bulgari. Quindi fino al 31 dicembre 2009, in vista della completa liberalizzazione del mercato del lavoro, viene pertanto confermato senza modifiche, per i cittadini neocomunitari di Romania e Bulgaria, quanto già disposto nel 2008 in materia, ovvero accesso libero al mercato del lavoro nei settori agricolo e turistico alberghiero, di lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione e lavoro stagionale. Per tutti gli altri settori produttivi, deve essere richiesta una specifica autorizzazione all'ufficio competente. In questi casi, per la prima assunzione il datore di



lavoro deve presentare domanda su apposito modulo, da spedire all'ufficio competente territorialmente tramite raccomandata a/r. Per la Provincia autonoma di Trento la doman-

da va inoltrata su apposito modulo al Servizio lavoro Via Gilli n. 4 - 38100 Trento tramite Poste. Il tempo tecnico in Trentino di risposta è di circa una settimana.

Operativo il Consolato italiano a Chisinau

niente più viaggi in Romania per il visto per l'Italia

Dal 28 gennaio scorso è diventato operativo il servizio consolare per il rilascio dei visti da parte dell'Ambasciata italiana a Chisinau, nella Repubblica Moldavia. La sede del servizio consolare è in via Vlaicu Pircalab, n.63. Dunque la competenza per il rilascio dei visti d'ingresso in Italia per cittadini moldavi o altri cittadini non comunitari legalmente residenti nella Repubblica Mol-

dova è passata all'Ambasciata italiana a Chisinau, anche per coloro che si sono già prenotati tramite il call center romeno. Per i cittadini moldavi che dovranno richiedere il visto per l'ingresso in Italia finiscono così i disagi legati al necessario viaggio a Bucarest, in Romania, entrata nell'Unione europea dal primo gennaio 2007. Gli utenti che presenteranno richieste di appuntamento potranno

avvalersi di un call center con costo chiamata a carico dell'utente di 35 lei/minuto, nei seguenti orari: dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 al numero di telefono 01505, che può essere raggiunto esclusivamente da rete fissa. L'Ufficio visti potrà essere contattato anche al numero diretto: 373 22 201996 o all'indirizzo mail italiavisa@gmail.com.

Immigrazione, le priorità per il 2009

i programmi di attività del ministero dell'Interno

Interventi a favore dei cittadini dei Paesi terzi nella fase di partenza e attività di formazione linguistica, orientamento civico e formazione professionale, con particolare attenzione ad alcune categorie di immigrati, quali gli assistenti familiari. Sono questi alcuni degli interventi principali previsti nel programma annuale del fondo europeo per l'integrazione, gestito dal dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del ministero dell'Interno.

Il Viminale infatti è titolare della gestione di tre dei quattro Fondi del "Programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013". Si tratta di uno

strumento per garantire coerenza tra tutti gli interventi rilevanti previsti dai Paesi dell'Unione in materia di gestione dei flussi migratori e le risorse finanziarie ad essi necessarie.

Il programma annuale del fondo europeo per l'integrazione prevede tra l'altro progetti rivolti ai giovani, ponendo l'accento su nuovi temi quali il cinema e la letteratura e recependo in tal modo il contributo del ministero dell'Istruzione. Previste anche iniziative per la mediazione culturale, calibrando gli interventi previsti per il 2009 rispetto a nuovi ambiti di intervento; iniziative di mediazione sociale, con particolare attenzione all'inserimento abitativo e all'accesso ai

previste anche iniziative per la mediazione culturale, calibrando gli interventi previsti per il 2009 rispetto a nuovi ambiti di intervento

servizi socio-sanitari. Un altro punto del programma prevede lo scambio di esperienze e buone pratiche con altri Stati membri dell'Unione europea.

Immigrazione, vitalità per lo sviluppo

Censis: vitalità demografica e imprenditoriale

“La nostra seconda metamorfosi sarà il risultato della combinazione dei 'caratteri antichi della società' con i processi che fanno da induttori di cambiamento. Tra questi vi sono la presenza e il ruolo degli immigrati, con la loro vitalità demografica e la moltiplicazione emulativa di spiriti imprenditoriali.”

Lo afferma il Censis, Centro studi in-

vestimenti sociali, nel Rapporto annuale 2008.

Sul fronte dell'imprenditoria di origine non italiana, secondo lo studio un lavoratore migrante ogni 5 svolge un'attività autonoma. Tra il 2006 e il 2007 il numero di imprese con titolare straniero è cresciuto del 10,2% e l'incremento complessivo nel periodo 2003-2007 è stato del 65,5%.

Ma permangono – afferma il Censis

– alcuni ostacoli allo sviluppo di élite imprenditoriali di origine immigrata capaci di collocarsi su segmenti di alto livello, come la scarsa dimestichezza con gli strumenti finanziari e creditizi italiani. Circa il 30% degli imprenditori non italiani non ha rapporti con le banche; soltanto il 15% investe con continuità, il 27% lo fa solo occasionalmente, solo il 6% ha rapporti con due o più banche.





Immigrati, “più sani degli italiani”

il dato emerge da un'indagine dell'Istat sulle condizioni di salute

Ibisogni di salute della popolazione straniera in Italia sono abbastanza simili a quelli della popolazione italiana e mediamente gli immigrati presentano migliori condizioni di salute, in linea con un profilo di migranti di prima generazione che si spostano in prevalenza per progetti di lavoro e che dunque godono di una buona salute. E' quanto emerge dall'indagine sul tema “Salute e ricorso ai servizi sanitari della popolazione straniera residente in Italia”, condotta dall'Istat nel 2005 su un campione complessivo di circa 60mila famiglie, tra cui circa 3.500

non italiani. Vista la scarsa presenza di cittadini immigrati anziani, sono state considerate esclusivamente le persone fino a 64 anni di età. L'indagine evidenzia che l'80,3% degli immigrati dichiara di stare bene o molto bene, contro il 71,8% tra gli italiani; il 22,8% degli immigrati presentava almeno una malattia nelle quattro settimane precedenti l'intervista, contro il 27,4% tra gli italiani. La domanda di salute espressa con il ricorso ai servizi sanitari emersa dalla ricerca evidenzia complessivamente un minore accesso rispetto a quello degli italiani, a parità di età,

sebbene con alcune peculiarità. Sono più contenute le prestazioni sanitarie come visite mediche e accertamenti diagnostici, in particolare le visite di tipo specialistico che si dimezzano nella popolazione straniera, con un minor ricorso allo specialista privato. Il tasso di ricovero è più basso per gli uomini di origine immigrata rispetto a quelli italiani e va nell'analogia direzione per le donne quando si escludono i ricoveri per parto. È invece più frequente il ricorso ai servizi di emergenza: sono più diffusi gli accessi al Pronto soccorso in particolare per gli uomini stranieri (il 7% rispetto al 4,2% degli italiani nei tre mesi precedenti l'intervista è ricorso al Pronto soccorso), anche per il maggiore tasso di incidenti (i lavoratori immigrati sono molto presenti nei lavori ad alto tasso infortunistico, ndr) che si registra in questa popolazione. Nel percorso della maternità le donne straniere si rivolgono in misura nettamente maggiore delle italiane all'assistenza presso un Consultorio pubblico durante la gravidanza (38,3% contro il 13,7%). Rispetto agli stili di vita, emergono per i cittadini immigrati comportamenti più virtuosi, in particolare nel caso dei maggiori fattori di rischio quali il fumo e l'eccesso di peso.

Secondo l'Istat, le criticità per la popolazione straniera “si concentrano in particolare nella prevenzione dei tumori femminili e più in generale nella prevenzione, nel ricorso alle prestazioni di tipo specialistico”. Molte di tali limitazioni, spiegano i ricercatori, “potrebbero trovare semplice soluzione in una più efficace comunicazione che tenga conto delle specificità culturali e sociali della popolazione straniera residente”.

Infortunati sul lavoro, immigrati più a rischio

lo rivela una ricerca condotta dall'Istat

Il fenomeno degli infortuni sul lavoro colpisce i cittadini immigrati in misura maggiore rispetto agli italiani. I cittadini non italiani che dichiarano di aver subito un infortunio sono infatti circa 88mila, pari al 5,4% della popolazione straniera, percentuale più alta rispetto a quella della componente italiana, pari al 3,6%. Le caratteristiche degli infortunati stranieri – afferma l'Istat – si discostano da quelle della popolazione italiana su più fronti: la componente maschile sale all'81,9%, mentre circa tre quarti degli infortunati si concentrano fra le fasce di età centrali (il 35,7% ha un'età compresa fra 25 e 34 anni e il 38,8% fra 35 e 44 anni). Il 66,1% degli infortunati non italiani risiede al Nord e il 29,2% al Centro; solo il restante 4,8% risiede nel Mezzogiorno. Tali caratteristiche, secondo l'Istat, sono spiegate dalla peculiare struttura demografica degli stranieri in Italia, dal loro insediamento geografico e dal loro prevalente impiego in lavori di tipo manuale. Nel secondo trimestre 2007 oltre il 70% dei cittadini non italiani risultavano impiegati con la qualifica di operaio o svolgevano lavori non qualificati. La loro presenza nei settori manifatturieri e delle costruzioni è, in proporzione, più alta di quella italiana.



L'integrazione si ferma in cucina

i profumi "etnici" causa più frequente di liti condominiali

Aumentano i conflitti tra condomini causati dagli odori della cucina etnica. Rappresentano, infatti, il 27% sul totale annuo delle liti condominiali e insieme ai rumori provenienti da altri appartamenti costituiscono la principale motivazione delle dispute tra gli abitanti dello stesso immobile. Lo rileva l'Anammi, l'Associazione degli amministratori d'immobili, che ha stilato recentemente una classifica delle motivazioni che causano le liti condominiali. Fra le altre cause di litigio incluse nella classifica vi sono la collocazione in ambito condominiale di oggetti e mezzi di un singolo condomino, la fioriera attaccata al muro, l'automobile parcheggiata in uno spazio non autorizzato nel garage condominiale, i rumori in cortile, il bucato gocciolante, i mozziconi gettati dalla finestra e lo sbattimento di tovaglie.

Tornando agli odori di cucina, l'Anammi sottolinea che "il caso più classico è quello del gruppo di condomini che si lamenta per il forte odore di cucina orientale". L'80%, infatti, delle liti di stampo "etnico-culinario" coinvolgono im-

migrati di origine asiatica (India, Bangladesh e Pakistan), seguiti dai cinesi (15%) e da immigrati dal Maghreb (in particolare Tunisia e Marocco). Nell'ottica di favorire la conciliazione in condominio, l'Anammi suggerisce il controllo dell'impianto di aerazione che, se ben funzionante, "attutisce" gli aromi più forti. "Questo però non blocca del tutto un odore speziato – afferma il presidente dell'Anammi – e quindi l'amministratore dell'immobile deve tentare in tutti i modi la via del dialogo, anche ricorrendo a qualche stratagemma, come ad esempio una cena etnica tra condomini o un giro nella cucina della famiglia di immigrati, in modo da far capire che in quel posto non succede nulla di strano. È un modo per superare la barriera tra due mondi".



nell'ottica di favorire la conciliazione in condominio, l'Anammi suggerisce il controllo dell'impianto di aerazione che, se ben funzionante, "attutisce" gli aromi più forti

Cinesi in Italia, c'è il controesodo

lo rivela un Rapporto di Oim e ministero dell'Interno

I cinesi registrati in Italia alla fine del 2007 sono oltre 156mila e costituiscono la quarta comunità di immigrati, con un'incidenza sulla popolazione straniera del 4,6%. Il dato emerge da un ampio Rapporto sulla comunità cinese realizzato recentemente dall'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) in collaborazione con il ministero dell'Interno.

L'indagine rileva un aumento del 40% dei cittadini cinesi tra il 2004 e il 2007, ma da qualche anno è iniziato un controesodo. Molti cinesi tornano in patria e ciò avviene – secondo il Rapporto – principalmente per due motivi: da un lato la capacità di at-

l'indagine rileva un aumento del 40% dei cittadini cinesi tra il 2004 e il 2007, ma da qualche anno è iniziato un controesodo



trazione della Cina dovuta al vertiginoso sviluppo del Paese; dall'altro il raggiungimento, in Italia, di una solida posizione economica.

Ma dal Rapporto emergono altre curiosità. L'età media dei cinesi residenti in Italia – si legge nello studio –

è molto bassa, intorno ai 32 anni, anche perché la maggior parte di loro sceglie di rimpatriare verso i 50 anni. Il che, spiegano i ricercatori, fornisce anche una risposta a chi da sempre solleva dubbi sul basso numero di decessi di cinesi in Italia.

Italia a colori

oltre un milione e mezzo di famiglie "miste"

Sono un milione e 680mila in Italia le famiglie con almeno un membro di origine immigrata. I matrimoni con almeno un coniuge non italiano si sono triplicati in dieci anni, superando quota 34mila, pari al 14% del totale. E' cresciuto

anche il numero delle nascite di figli da genitori immigrati: nell'ultimo anno sono state oltre 64mila, l'11,4% del totale. I dati emergono dal rapporto Ocese-Sopemi "International Migration Outlook", presentato recentemente al Cnel, il Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro.

Il rapporto rileva anche che in Italia, così come anche in Irlanda, Spagna e Regno Unito predomina la "migrazione economica", cioè quella legata a motivi di lavoro.

Consolato Ecuador, “ufficio mobile” al Cinformi

a Trento raccolte le richieste di iscrizione alla lista elettorale

Un vero e proprio “ufficio mobile” del Consolato generale dell’Ecuador a Milano è stato ospitato nello scorso mese di gennaio nella sede del Centro informativo per l’immigrazione (Cinformi) della Provincia autonoma di Trento. L’organizzazione dell’ufficio provvisorio fa seguito alla richiesta giunta all’assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami dal Console Generale dell’Ecuador a Milano Narcisa Soria Valencia.

Al terzo piano del palazzo dove ha sede il Cinformi, in via Zambra 11, i funzionari del Consolato hanno allestito una postazione organizzata per raccogliere le richieste di iscrizione alla lista elettorale dei cittadini dell’Ecuador. I cittadini ecuadoriani residenti in provincia di Trento (ma non solo) hanno potuto quindi esprimere la loro volontà di iscrizione alla lista.

“È un fatto molto positivo che il Consolato abbia organizzato questa postazione mobile presso il Cinformi”, racconta una cittadina dell’Ecuador parlando a nome di diversi suoi connazionali. “È importante – aggiunge – poter esprimere qui, in una struttura che conosciamo e apprezziamo, la nostra volontà di partecipare alle votazioni del nostro Paese. Per molti di noi infatti andare a Milano è un grosso problema, in particolare per chi svolge un lavoro di assistenza a persone anziane che vanno seguite costantemente. Sarebbe ancor meglio poter esprimere qui anche il nostro voto, ma se non verrà raggiunto un numero consistente di iscrizioni alla lista elettorale purtroppo dovremo andare fino a Milano. In alternativa ci piacerebbe poter votare per posta elettronica”.

“Siamo particolarmente grati alla Provincia di Trento per l’ospitalità negli uffici del Cinformi”, afferma il legale del Consolato Fernando Castro. Fare-



“ci è sembrato doveroso agevolare le operazioni di iscrizione alla lista elettorale dei cittadini dell’Ecuador residenti in Trentino mettendo a disposizione gli spazi del Cinformi”

mo tutto il possibile – aggiunge – per consentire ai cittadini ecuadoriani presenti in Trentino di votare qui, ma dobbiamo verificare con i nostri uffici se ciò sarà tecnicamente possibile. Per quanto riguarda il voto via mail, ciò comporterebbe problemi di autenticità. Possiamo pensare al voto digitale, ma sempre con la presenza fisica dell’elettore al seggio.”

“Ci è sembrato doveroso – afferma l’assessore alla Solidarietà internazionale e alla Convivenza Lia Giovanazzi Beltrami – agevolare le operazioni di iscrizione alla lista elettorale dei cittadini dell’Ecuador residenti in Trentino mettendo a disposizione gli spazi del Cinformi. Questa struttura rappresenta peraltro un punto di riferimento per loro come per gli altri cittadini immigrati che vivono in questa provincia. Rendere più agevole per questi nuovi membri della comunità trentina

l’espressione del diritto di voto credo sia un ottimo modo di esprimere il senso della nostra accoglienza e il nostro rispetto dei loro diritti di cittadini.”

Il prossimo appuntamento con le elezioni in Ecuador è in programma il 26 aprile. Verranno eletti il Presidente della Repubblica, il Governo e il Congresso. A gennaio si sono recate al Cinformi diverse decine di cittadini dell’Ecuador, tutti residenti in Trentino. In provincia di Trento la comunità ecuadoriana conta circa quattrocento persone, occupando il diciassettesimo posto nella graduatoria delle nazionalità numericamente più rappresentate. Secondo il settimo Rapporto provinciale sull’immigrazione realizzato dal Cinformi, i cittadini ecuadoriani residenti sul territorio provinciale al 31/12/2007 erano per la precisione 396, 142 maschi e 254 femmine.

Il Cinformi “sbarca” su Facebook

per sviluppare il dibattito sul fenomeno migratorio

Il Centro informativo per l’immigrazione dell’assessorato alla convivenza e alla solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento sbarca su Facebook.

Il Cinformi infatti sta cercando di utilizzare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per sviluppare il dibattito sul fenomeno migratorio.

Il Centro informativo per l’immigrazione ha due obiettivi strategici: costruire relazioni positive tra le diverse comunità presenti in Trentino e facilitare l’accesso ai servizi pubblici agli immigrati.

Con Facebook, in particolare, si vuole creare uno spazio e un luogo di incontro/confronto per discutere di



convivenza, di integrazione e di interculturalità.

Inoltre questo spazio consente al Cinformi di raccogliere spunti e riflessioni utili da divulgare attraverso

con Facebook, in particolare, si vuole creare uno spazio e un luogo di incontro/confronto per discutere di convivenza, di integrazione e di interculturalità.

gli altri strumenti di comunicazione da esso utilizzati.

Per accedere al “gruppo” di discussione Cinformi è necessario creare un proprio profilo su Facebook.

“Radio 1812”, ha partecipato anche “Trentino piu”

Cinformi e Radio Studio Sette fra le voci dell’immigrazione

Ha partecipato anche il programma realizzato da Radio Studio Sette in collaborazione con il Cinformi all’iniziativa mondiale “Radio 1812”, progetto di “December 18”. La missione di “Radio 1812” – affermano gli organizzatori – è incrementare la conoscenza della Giornata Internazionale dei migranti. Scopo di “December 18” è invece promuovere e tutelare i diritti dei migranti nel riconoscimento dei principi fondamentali di dignità e di rispetto della persona. “December 18” intende in particolare promuovere un approccio alla migrazione per motivi economici fondato sui diritti umani e lavora per la ratifica universale e l’effettiva attuazione della Convenzione Onu sui lavoratori migranti.

Nella giornata di giovedì 18 dicembre tutte le emittenti radiofoniche, i gruppi e le associazioni di migranti

scopo di “December 18” è promuovere e tutelare i diritti dei migranti nel riconoscimento dei principi fondamentali di dignità e di rispetto della persona



ed altre organizzazioni o istituzioni di tutto il mondo sono stati invitati a partecipare a “Radio 1812” contribuendo con propri programmi audio

allo sviluppo del tema immigrazione. L’emittente radiofonica trentina Radio Studio Sette ha partecipato con la trasmissione “Trentino più”, realizzata in collaborazione con il Centro informativo per l’immigrazione della Provincia autonoma di Trento. Il programma è rivolto in particolare alla popolazione immigrata, ma è fatto anche per raccontare ai trentini storie di integrazione e offrire occasioni di dialogo interculturale. In studio Magdalena Luca, giornalista romana dell’area comunicazione del Cinformi e Abdelazim Koko, sudanese, del Centro Astalli per i rifugiati politici.



Crisi economica

le possibili ricadute nel mondo del lavoro

La presenza dei cittadini immigrati nel mercato del lavoro trentino

Il mercato del lavoro trentino rappresenta uno dei mercati più dipendenti dall'afflusso di manodopera straniera, soprattutto per ciò che riguardano le attività stagionali. Gli occupati stranieri in provincia di Trento nel 2007 sono quasi 16mila, con esclusione dei lavoratori stagionali e domestici, e incidono per il 7,2% sull'occupazione complessiva. Tra gli occupati stranieri, quasi tre quarti sono classificati come non comunitari. I maschi, sia comunitari sia non comunitari, sono prevalentemente assorbiti dai settori dell'industria, dell'edilizia e del commercio. Le donne vengono impiegate particolarmente nel commercio, nel settore turistico-alberghiero, nei servizi alle imprese - presumibilmente soprattutto pulizie. Per quanto riguarda le qualifiche, va detto che tre occupati stranieri su quattro svolgono un lavoro



come operai. Comunque, oltre 1.600 immigrati, in particolare comunitari, hanno trovato lavoro in Trentino come impiegati, quadri e dirigenti. Il lavoro autonomo incide invece per più del 10% sull'occupazione straniera. In un'ottica generale, tutti i dati rac-

colti dal rapporto 2008 sull'immigrazione in Trentino documentano una crescita sostenuta del ricorso a manodopera immigrata. La partecipazione degli immigrati si rivela quindi un tratto sempre più strutturale e necessario del mercato del lavoro trentino.

Le ricadute della crisi sui lavoratori immigrati

intervista a **Isabella Speziali, direttore dell'Osservatorio del mercato del lavoro dell'Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento**

Dottoressa Speziali, come si presenta oggi la situazione degli immigrati nel mercato del lavoro provinciale, tenendo conto della crisi economica che attraversa anche il Trentino?

Questa è una crisi di cui in questi giorni parliamo tantissimo. E' una crisi che ha già iniziato a dare sicuramente tanta preoccupazione e a imporre a tutti noi delle riflessioni su quello che ci aspettiamo che possa succedere. Se guardiamo però fino a questo momento i numeri e quindi cerchiamo di capire dai numeri cosa fino a questo momento è successo, ancora non abbiamo la possibilità di vedere una ricaduta forte rispetto ai ragionamenti che si stanno facendo in questo momento, perché molti degli indicatori classici che si utilizzano in queste condizioni ancora non colgono molto di questa crisi.

Ci sono delle cose che però vengono fuori già adesso e che quindi diventano per noi importanti e sono già utili forse per fare qualche ragionamento rispetto all'occupazione degli stranieri. La prima cosa si riferisce ai settori che già adesso ci sembrano soffrire di più. La fortuna del nostro Trentino è quella di avere un'attività produttiva abbastanza diversificata, nel senso che non c'è una concentrazione troppo spinta su determinate attività piuttosto che altre. E infatti in questo momento questo gioca a favore, perché l'ambito di sofferenza è concentrato dentro quelle che sono le attività del manifatturiero e dell'edilizia, in proporzione maggiore rispetto ad altri ambiti. Non c'è in questa fase una ricaduta sulle attività agricole e altrettanto tiene bene, ed è molto importante per il Trentino perché ha una caratteristica princi-



palmente turistica, il contesto delle attività che ruotano intorno a questo, con l'eccezione però di un commercio che invece soffre un po' di più. Rispetto ai settori che soffrono di più, riguardo l'edilizia aspettiamo a vedere se la prossima riapertura dei cantieri in primavera ci darà qualche indicazione di migliore prospettiva di questo comparto che ha sofferto nel 2008. Nel campo del manifatturiero, sentiamo ogni giorno che c'è qualche realtà produttiva grande ma anche e soprattutto di piccole dimensioni – e questa è un po' la novità che caratterizza questa fase di difficoltà – che ha necessità di fare ricorso alla cassa integrazione o comunque la necessità di operare dei licenziamenti. D'altra parte non si è fermata la situazione rispetto alla dinamica delle assunzioni: le aziende non hanno smesso di fare delle nuove assunzioni. Non c'è più un segno di crescita, come vedevamo di anno in anno fino



poco tempo fa, però non c'è neanche un tracollo.

Questo vuol dire che il lavoratore immigrato ha un'altra possibilità se viene licenziato?

Esattamente. Esiste ancora un orientamento a fare delle assunzioni nei settori dei pubblici esercizi, nei servizi del terziario che sono ancora molto positivi da questo punto di vista ma ci sono anche dei settori che anche da questo punto di vista fanno vedere che c'è un rallentamento, come il manifatturiero e l'edilizia. La manodopera straniera ha trovato in questi anni una utile collocazione soprattutto dentro lavori a contenimento prevalentemente manuale ed è una componente importante per il terziario, come i pubblici esercizi, alberghi, attività delle pulizie, dei servizi alle persone ed anche per il settore dell'edilizia e del manifatturiero. Il primo blocco, ovvero tutto ciò che ruota intorno al terziario in questo momento preoccupa meno perché ancora esiste una buona dinamicità e quindi la possibilità di trovare uno spazio occupazionale. Il secondo preoccupa di più e dunque da questi settori potranno essere espulsi lavoratori stranieri oppure a questi settori, cui gli immigrati avrebbero potuto accedere per trovare un'occupazione, gli immigrati faranno più fatica ad arrivare. Vorrei dire però che la manodopera straniera ha un'elevata flessibilità nella ricerca e nell'accettazione di un nuovo lavoro



e quindi una disponibilità a muoversi tra i lavori che caratterizza solitamente questo tipo di manodopera. Questo è un elemento che in questa condizione potrebbe favorire relativamente le persone immigrate a trovare un nuovo lavoro.

C'è qualche provvedimento in vista per abbattere gli effetti della crisi economica sulla popolazione immigrata?

Sappiamo tutti che a livello di Giunta provinciale ci sono delle riflessioni molto attente su tutta questa questione e che già da alcuni mesi ci sono tutta una serie di incontri, di impegni. Alcune iniziative sono state prese, su alcune altre la Giunta provinciale è impegnata a predisporre dei piani di intervento che avranno attuazione nel corso dell'anno 2009. Certamente il tipo degli interventi andrà a muoversi per dare dei sostegni ai lavoratori, italiani o stranieri, che sono residenti e operano in Trentino in situazione di regolarità. Resta operativo inoltre tutto il supporto ordinario, di cui hanno usufruito anche i lavoratori immigrati. Inoltre i Centri per l'impiego restano un punto di riferimento per chi cerca un'occupazione.



Il prezzo della crisi

i sindacati si dividono sulle conseguenze per i lavoratori non italiani



“**L**a crisi economica non colpisce in misura esagerata i lavoratori immigrati” afferma il segretario della Uil del Trentino, Ermanno Monari. “L’immigrato – dice ancora Monari – è più flessibile rispetto all’italiano e riesce più facilmente a pareggiare la situazione. Direi che si adatta a fare qualsiasi lavoro, soprattutto quei lavori che gli italiani rifiutano, e quindi se viene licenziato riesce a ricollocarsi in un altro settore. Comunque credo che i più colpiti siano coloro che lavorano nell’ambito dell’edilizia”. “Diversa la situazione nel caso degli operai specializzati italiani – sostiene il segretario Uil - i quali se vengono licenziati non vanno alla ricerca di un altro lavoro in un altro settore ma resteranno disoccupati”.

Diversa la posizione sugli effetti della crisi economica sugli immigrati dell’Anolf di Trento. Il copresidente dell’Anolf di Trento che ha sede presso la Cisl, Abdelali Et-Thairi, ritiene che gli immigrati facciano parte della categoria più colpita dalla crisi economica. “La cassa integrazione doveva essere a rotazione, ma sembra che continuo a mandarci sempre più immigrati”, sostiene Et-Thairi. “Nel settore del porfido, ad esempio, il 90% dei lavoratori licenziati negli ultimi mesi del 2008 e all’inizio del 2009 è costituito da immigrati. Poi c’è il problema della precarizzazione, in quanto tanti immigrati hanno contratti a termine, oppure lavorano attraverso le agenzie interinali e dunque non vengono più assunti e restano disoccupati. La crisi economica colpisce inoltre anche le ditte artigiane piccole e tra loro ci sono tanti immigrati”. Secondo il copresidente Anolf, le conseguenze sul piano sociale della crisi si registrano di più tra



gli immigrati che tra gli italiani. Gli stranieri hanno diritto al bonus fiscale ma non alla Social card e non hanno tutti dei parenti ai quali appoggiarsi. E ci sono anche coloro che non usufruiscono degli assegni sociali o della cassa integrazione. Ci sono delle difficoltà a pagare l’affitto, a mantenere i figli e anche la difficoltà a rinnovare il permesso di soggiorno, perché è legato alla durata del contratto di soggiorno.

Secondo Assou El Barji, responsabile dell’area immigrazione della Cgil del Trentino, la crisi economica farà sentire i suoi effetti tra gli immigrati soprattutto quando alcuni di loro finiranno il periodo di mobilità o la cassa integrazione e non troveranno un altro posto di lavoro. “E qui – precisa – interviene ancora il problema del rinnovo del permesso di soggiorno con le sue conseguenze. Si sa che pur

di rinnovare il permesso tanti immigrati ricorrono anche a comprare un contratto di lavoro fittizio. Succede nell’ambito domestico ma anche in quello artigianale. Ci sono poi dei casi in cui vengono ricattati dai datori di lavoro. Inoltre, sempre per rinnovare il permesso aprono Partita Iva, senza avere in realtà lavoro da svolgere”. Rispetto alle soluzioni per prevenire gli effetti della crisi economica tra gli immigrati, El Barji ha ricordato che la Cgil nazionale ha chiesto tempo fa la modifica della legge Bossi-Fini o la sospensione per due anni della norma che prevede che la durata del permesso di soggiorno sia legata a quella del contratto di soggiorno. Questo per venire incontro agli immigrati che perdono il posto di lavoro e non riescono a trovarne un altro dopo il periodo di disoccupazione.

L'analisi economica, fatta dai nuovi trentini

sei testimonianze dirette raccolte tra lavoratori non italiani

Baidu, Ghana: Da tante speranze nel passato a una sola oggi

Baidu, 38 anni, vive in Italia dal 1997. Abita a Trento insieme alla moglie in un appartamento per cui paga un affitto di 650 euro. I due figli, rispettivamente di 9 e 12 anni, vivono con i nonni in Ghana, il Paese di origine di Baidu. Dal 2001 lavora in una fabbrica ad Ala come operaio. "Sono stato inquadrato con il secondo livello e oggi sono al terzo. Quindi lo stipendio è aumentato di poco in questi anni. Guadagno 1300 euro al mese e mi sento sottopagato. Nella fabbrica siamo in maggioranza immigrati di varie nazionalità. Sembra che gli italiani non vogliano fare più questo lavoro in quanto pesante e poco remunerato. Mi sento in ogni caso fortunato rispetto ad altri in quanto ho un contratto a tempo indeterminato. Infatti, molti di coloro assunti con contratto a tempo determinato o tramite le agenzie interinali non si vedono più in fabbrica. Prima anch'io facevo tanti straordinari, ora invece sto lavorando - come gli altri insomma - soltanto le otto ore previste dal contratto". Nonostante abbia un lavoro, Baidu confessa che, da quando è iniziata la crisi economica, la vita è diventata più dura. "Sono da solo a sostenere tutte le spese per la casa, a mantenere la moglie e inoltre a mandare ogni mese 180 euro ai miei figli in Ghana - dice il giovane - poi c'è anche il costo delle spese per lo spostamento per lavoro ad Ala". Per la famiglia di Baidu, oltre al suo stipendio, non c'è nessun'altra entrata. La moglie ha lavorato per due anni con contratto a tempo determinato in una fabbrica, ma alla scadenza del

contratto si è vista licenziata. I sei mesi di disoccupazione sono passati in fretta e ora non riceve più nulla da nessuno. Fallimentare è stata anche la sua ricerca di un altro impiego. "Oltre alla crisi - dice Baidu - conta anche il colore della nostra pelle. E non lo dico per accusare qualcuno, ma è quello che è successo in realtà a mia moglie. Quando si è presentata presso una ditta in seguito a un annuncio, le è stato detto di andar via perché là non volevano dei neri". Parlando dei primi anni in Italia, Baidu cambia espressione, cambia la sua voce e da triste diventa allegro. "Ero pieno di speranze allora. Credevo che oltre a mia moglie sarei riuscito a ricongiungere anche i miei figli. Ho aspettato sempre tempi migliori perché per mantenerli qua servono più soldi. Ed eccomi oggi a far fatica ad arrivare alla fine del mese anche senza di loro. E questo solo per sopravvivere. Non parlo dei vestiti, che compriamo solo quando arriva la tredicesima o la quattordicesima". Anche oggi Baidu ha una speranza: quella di ottenere la cittadinanza italiana per cui ha fatto la richiesta e quella di spostarsi in un altro Paese europeo.

Muhammad, Pakistan: "Inshallah - andrà tutto bene!"

In mano ha un diploma di meccanico conseguito a Trento, ma Muhammad, 21 anni, originario del Pakistan, è oggi disoccupato. Da quando ha finito la scuola il giovane ha lavorato solo con contratti temporanei stipulati con le agenzie interinali. "L'ultimo lavoro è stato come operaio in

una fabbrica che però ha mandato recentemente molti operai in cassa integrazione. Nel mio caso il contratto stava per finire e quindi non è stato più possibile rinnovarlo. Mi sono trovato così disoccupato", racconta il giovane pakistano nella sala d'attesa del Cinformi, dove era venuto per compilare i moduli per rinnovare il permesso di soggiorno per disoccupazione. La situazione familiare non è migliore. Insieme a Muhammad 5 anni fa in Trentino sono venuti anche altri due fratelli più grandi e sua madre. Sono stati ricongiunti dal padre che poi però si è ammalato gravemente e non è riuscito più a lavorare. Attualmente anche i suoi due fratelli sono sempre in disoccupazione. Il più grande, 26 anni, ha svolto il lavoro di volantinaggio e ha fatto l'operaio in varie fabbriche. L'altro, di 23 anni, ha lavorato in provincia di Bolzano in una fabbrica, ma una volta che la crisi economica si è fatta sentire il licenziamento è stato inevitabile. Ora riceve l'assegno di disoccupazione, che rappresenta in realtà l'unica entrata mensile in casa, oltre a quello che riceve suo padre. "Abbiamo da pagare l'affitto di 600 euro e poi tutte le altre spese - precisa il giovane - inoltre dobbiamo estinguere un mutuo di 13mila euro contrattato con la banca due anni fa. Però sinora è andata bene - aggiunge sorridendo Muhammad - ora non so ma una soluzione dovremo trovarla. La prima sarebbe quella di trovare un lavoro, altrimenti chiederemo un altro mutuo alla banca o aiuto ai parenti. E' vero che la crisi economica attuale fa paura, ma si spera sempre che i tempi a venire saranno migliori. Non possiamo in ogni caso lasciare l'Italia. Abbiamo un mutuo da pagare e poi dove si può andare?". Muhammad parla anche del fatto ►

che vorrebbe restare in Italia e dalla sua voce traspare la speranza: “Non è che se non ho soldi o lavoro mi metterò a piangere – dice ridendo – perché sempre si può trovare una soluzione. Non sono mai andato a chiedere da mangiare alla Caritas ma se servirà lo farò”. Muhammad conclude con “Inshallah”, un’espressione che in urdu vuol dire “Se Dio vuole andrà tutto bene”.

Najette, Algeria: “È dura, ma qua ci sono i servizi sociali”

Nella sala d’attesa del Cinformi abbiamo incontrato anche Najette, una donna dell’Algeria accompagnata da suo figlio di 9 anni. Non parla bene l’italiano e di tanto in tanto chiede aiuto al figlio. Riusciamo a sapere che è arrivata in Trentino circa un anno fa assieme ai suoi tre figli, rispettivamente di 9, 14 e 19 anni a seguito del ricongiungimento richiesto dal marito, originario della Tunisia. Da 7 anni in Trentino e di mestiere muratore, il marito si trova oggi a lavorare saltuariamente portando a casa solo qualche spicciolo al mese. A far fronte alle spese aiuta anche lei svolgendo ogni tanto dei lavori domestici presso qualche famiglia trentina. “Ma è sempre più dura - ci dice - perché ci vogliono tanti soldi per l’affitto che è di oltre 500 euro, poi per le bollette, per le spese condominiali. Nonostante ciò io non voglio andare a vivere in Tunisia, come vorrebbe mio marito. A me piace qui e poi possiamo contare in Trentino anche sull’aiuto dei servizi sociali”.

Avni e B.E., Kosovo: Due connazionali, due situazioni diverse

Più felice appare la situazione di Avni, originario del Kosovo. Vive in Trentino da 10 anni e ha iniziato il suo percorso migratorio con la terza media. Un vantaggio sia per l’apprendimento della lingua italiana sia per aver imparato un mestiere e ottenuto



un diploma italiano come odontotecnico. Si è sposato da giovane con una sua connazionale e ha una figlia di 5 anni. Attualmente ha 23 anni e sta lavorando con un contratto di apprendista presso un laboratorio come odontotecnico. “Non ho paura della crisi – dice Avni – io guadagno circa 1300 euro al mese e poi anche mia moglie sta lavorando come badante e dunque riusciamo ad andare avanti in modo decente”. Meno rosea è la situazione di B.E., originario sempre del Kosovo. Lavora part time come operaio presso una ditta di pavimenti. Ha un contratto a tempo indeterminato, ma la crisi economica in corso gli fa molta paura. Il suo timore è quello di essere licenziato e di non poter più provvedere alle spese vitali. Lavora anche la moglie come cameriera in un albergo, però il suo contratto a tempo determinato ha poche chance di essere rinnovato. “È difficile arrivare alla fine del mese con 1600 euro, che sono le entrate dai nostri stipendi mensili - sostiene il giovane kosovaro – ma se oggi ancora riusciamo a farcela non so cosa succederà un domani se la situazione economica sarà ancora peggiore di quanto lo è attualmente”.

Alzan, Albania: “Mai come oggi è stato così difficile in Italia”

Da 8 anni in Italia, Alzan ha lavorato fino ad oggi in 14 alberghi, in particolare come addetto alla reception. Ha una laurea in lingue straniere, ma in Italia non vale in quanto non ha richiesto il riconoscimento. A Trento vive e lavora da due anni in un albergo con un contratto a tempo determinato. “È il quattordicesimo albergo – racconta Alzan – e il secondo contratto presso lo stesso albergo. Dovrebbero trasformarmelo in indeterminato dopo la scadenza di quello in corso. Ma con questa crisi i dubbi aumentano giorno per giorno”. Il giovane abita in un appartamento in affitto che condivide con sua madre per cui ha richiesto il ricongiungimento familiare. Oltre a mantenere la mamma è costretto a mandare ogni mese dei soldi anche a un fratello in Albania. In questo contesto è difficile riuscire a risparmiare qualcosa e pure ad arrivare sempre alla fine del mese. “Anni fa – racconta Alzan – riuscivo a risparmiare qualcosa anche perché usufruivo di vitto e alloggio dalle ditte alberghiere per cui lavoravo. Oggi mi è impossibile, però non penso di tornare nel Paese d’origine. La crisi fa paura, ma la speranza è l’ultima a morire”.

Adil e Mahdy, Marocco: “La soluzione è quella di lasciare l’Italia”

La crisi economica ha colpito anche i lavoratori autonomi, soprattutto l’attività degli ambulanti, che hanno visto un calo sostanziale delle vendite. Adil e Mahdy raccontano al Cinformi: “Non c’è altro da fare. Per fortuna non abbiamo ancora una famiglia nostra altrimenti non so se riusciremmo ad andare avanti. L’affitto è caro e poi ci sono tante altre spese.” Fattori che spingono i due giovani a pensare di cercare fortuna in un altro Paese europeo.

Crisi e programmazione dei flussi

intervista a Luca Aldrighetti, direttore dell'Ufficio mercato del lavoro della Provincia autonoma di Trento

Siamo nel 2009, ma è il caso di parlare ancora del decreto flussi 2008 che prevede l'ingresso di 150mila lavoratori dall'estero in base alle domande presentate con il decreto flussi 2007 entro il 31 maggio 2008. I tempi d'attesa per entrare in possesso del nulla osta e poi richiedere il visto per venire a lavorare in Italia sembrano questa volta molto lunghi. Abbiamo chiesto chiarimenti in merito a Luca Aldrighetti, direttore dell'Ufficio mercato del lavoro della Provincia autonoma di Trento. Col dottor Aldrighetti abbiamo parlato anche della situazione del mercato del lavoro in Trentino.

Dottor Aldrighetti, come valuta le esigenze del mercato del lavoro trentino?

Le esigenze sono state valutate dalla Commissione provinciale per l'impiego. Sicuramente ci addentriamo in una crisi economica profonda. Quindi la Commissione non poteva che restringere le previsioni di ingresso di manodopera straniera. Infatti, il parere dato dalla Commissione provinciale per l'impiego di Trento al ministero competente e al presidente del Consiglio dei ministri è stato formulato in un'ottica di restrizione del fabbisogno da parte dell'economia locale, soprattutto per quanto



riguarda i settori produttivi manifatturiero ed edile. Questa valutazione non riguarda invece il settore delle cosiddette "badanti", poiché in questo ambito lavorativo c'è una forte richiesta e quindi si è cercato di soddisfare questa esigenza. E se il ministero competente asseconderà il parere della Commissione provinciale per l'impiego di Trento verranno esaurite tutte le domande inevase nel 2007, in particolare quelle relative alle cittadine moldave. Relativamente al settore stagionale, noi abbiamo rispettato comunque le richieste dell'anno precedente: le 3mila quote approva-

te l'anno precedente quindi saranno replicate nel 2009. E' probabile che venga emanato un ulteriore decreto del Consiglio dei ministri, probabilmente nei primi mesi di quest'anno.

Quali sono le fasi per entrare in possesso di una quota del decreto 2008 in base alle domande già presentate?

Il decreto 2008 recupera le istanze presentate fino al 31 maggio 2008 con il vecchio decreto flussi, dunque non è stato possibile inoltrare nuove domande. I datori di lavoro persone fisiche non comunitarie hanno avuto tempo fino al 3 gennaio scorso per effettuare conferma, tramite il sito del ministero dell'Interno, dell'istanza già presentata con il decreto 2007. Le 150mila quote a livello nazionale vengono poi declinate a livello territoriale tramite un ulteriore decreto del ministero del Lavoro che ripartisce nei confronti degli Sportelli unici provinciali le varie quote. Quindi anche la Provincia di Trento necessita dell'attuazione di un ulteriore decreto ministeriale che attendiamo entro maggio-giugno 2009, in quanto prima che venga approvato è necessario che termini la lavorazione delle quote sul 2007 e quindi tutto il lavoro pregresso dell'anno precedente.

E per quanto riguarda i datori di lavoro italiani, cosa succederà?

I datori di lavoro italiani non devono fare alcuna conferma, devono semplicemente attendere l'adozione del decreto di ripartizione delle quote a livello territoriale. Poi sarà il Servizio lavoro a contattare quei datori di lavoro italiani o stranieri che sono destinatari di una quota per l'integrazione dei documenti che serve per approvare il nulla osta necessario per l'ingresso in Italia del lavoratore.



Occupazione: il Piano straordinario 2009 della Giunta provinciale di Trento

La Giunta Provinciale di Trento ha approvato, a seguito di un meditato processo di concertazione con le parti sociali, un Piano straordinario di azioni per affrontare l'emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica. La Provincia di Trento, sul fronte del mercato del lavoro, intende intervenire per contrastare l'attuale crisi economica, sostenere i consumi dei lavoratori disoccupati e facilitare la loro ricollocazione.

Di seguito, il testo del Piano straordinario per l'occupazione approvato dalla Giunta provinciale di Trento.

Azioni per affrontare l'emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica

PREMESSE

1. L'attuale crisi economica e finanziaria preannuncia un aumento del disagio occupazionale e la crescita della disoccupazione anche sul

territorio trentino. La Provincia di Trento intende intervenire tramite un Programma di azioni straordinarie a termine, legato all'emergenza occupazionale.

2. Nel Programma sono previsti strumenti volti a perseguire le seguenti tre direttrici strategiche:
 - a) assicurare il sostegno al reddito a favore dei soggetti disoccupati o sospesi dal lavoro esclusi da qualsiasi indennità statale di disoccupazione ovvero mediante l'integrazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di quella con requisiti ridotti;
 - b) potenziare le strutture dei servizi pubblici per l'impiego del sistema di politica del lavoro provinciale, adeguandole alla crescente domanda di servizi;
 - c) offrire nuove e straordinarie opportunità di formazione professionale, a carattere professionalizzante, a favore dei soggetti sopra indicati.
3. Gli interventi elaborati dalla Provincia Autonoma risultano ispi-



rati, di massima, al principio di residualità, in base al quale essi introducono tutele per i soggetti non considerati dallo Stato o negli spazi non presidiati dalla normativa statale. Gli stessi interventi scontano, in tale ottica, le misure recentemente introdotte dal Governo con il decreto legge n. 185/2008 e si rivolgono tanto ai soggetti disoccupati, quanto ai soggetti sospesi dall'attività lavorativa per ragioni riconducibili alla crisi economica. Nei casi in cui, per talune categorie, l'inter-

vento della Provincia si sovrapponga a quello dello Stato, lo stesso funge da anticipazione di quello statale e, per l'eventuale parte residua, da integrazione.

4. Tra i connotati prioritari del Programma va compreso quello della tempestività e celerità degli interventi, onde poter immediatamente contrastare gli effetti della crisi. A tale obiettivo sarà asservita, conseguentemente, l'organizzazione amministrativa dei medesimi.

DESCRIZIONE

Gli interventi descritti nel presente documento, riservati al settore privato, perseguono gli obiettivi di seguito elencati:

1. assicurare un sostegno al reddito, volto ad integrare i sussidi offerti dallo Stato, a favore dei lavoratori che cessano il rapporto di lavoro per motivi riconducibili a crisi di mercato, garantendo al contempo un'attività formativa per la manutenzione delle competenze professionali e per consentire un più agevole riassorbimento occupazionale e l'incremento della loro occupabilità.
2. garantire l'anticipazione dei sussidi di disoccupazione richiesti allo Stato, onde favorire la dispo-



nibilità immediata di reddito da parte dei soggetti disoccupati.

3. favorire l'integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro, mediante l'erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione non indennizzati dallo Stato.
4. erogare ai lavoratori impegnati in attività formativa durante il periodo di disoccupazione, in aggiunta al sostegno al reddito, un'indennità di frequenza oraria;

5. assicurare maggiori opportunità occupazionali alle persone disoccupate portatrici di svantaggio sociale nell'ambito dell'Azione 10 (lavori socialmente utili) degli interventi di politica del lavoro previsti per il triennio 2008-2010.

1. INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI CHE CESSANO IL RAPPORTO DI LAVORO PER CRISI DI MERCATO

Descrizione

Ai soggetti per i quali intervenga, tra il 01.09.2008 ed il 31.12.2009, lo stato di disoccupazione, sono riconosciute:

- un'indennità di sostegno al reddito, al duplice scopo di alleviare gli effetti della congiuntura negativa e di sostenere i consumi;
- l'anticipazione, a favore dei soggetti aventi titolo, di una quota significativa dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, per i medesimi scopi indicati alla lettera precedente;
- la possibilità di frequenza di percorsi formativi per la riqualificazione professionale o, comunque, per il miglioramento delle ►





► competenze professionali, al fine di accrescere la loro occupabilità.

Nel dettaglio, i soggetti beneficiari, i requisiti richiesti, la durata e la misura degli interventi sono quelli indicati di seguito.

Destinatari degli interventi

Sono destinatari di questi interventi le seguenti categorie di lavoratori:

- 1) lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto di lavoro;
- 2) lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo, privi dei requisiti per il godimento delle indennità di mobilità, statale e regionale;
- 3) lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comportamento;
- 4) apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo o non confermati al termine del periodo di apprendistato;
- 5) collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro;
- 6) associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro.

Sono esclusi dagli interventi:

- a) i soggetti che si sono dimessi non per giusta causa;

- b) i lavoratori domestici;
- c) i lavoratori impiegati in attività stagionali dei settori turistico e agricolo;
- d) i lavoratori assunti in occasione di un'intensificazione ricorrente dell'attività produttiva;
- e) i lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale ovvero dell'indennità di mobilità nazionale o regionale, i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- f) i lavoratori occupati nelle attività previste dall'Azione 10 del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-



- g) i lavoratori assunti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Requisiti richiesti per l'accesso agli interventi

Il beneficiario di ciascuno degli interventi di sostegno al reddito previsti da questa azione deve, a pena di esclusione dal sostegno al reddito:

- a) aver instaurato l'ultimo rapporto di lavoro in provincia di Trento
- b) essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione a progetto, di apprendistato o di associazione in partecipazione per motivi riconducibili a situazioni di mercato, verificabile da dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale aziendale ovvero, in mancanza, dal ricorso a periodi di sospensione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa. Il presente requisito non è richiesto nei confronti dei lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comportamento.
- c) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da almeno 15 giorni di calendario;
- d) essere disponibile a sottoscrivere una convenzione di ricollocazione, se proposta dai Centri per l'impiego, nonché a svolgere attività formative, di inserimento lavorativo ed ogni altra attività individuata dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali;
- e) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro secondo i criteri previsti per la gestione della lista di mobilità;
- f) essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell'attività lavorativa.

Con riguardo a ciascuna categoria di beneficiari dell'indennità, sono richiesti i seguenti **ulteriori requisiti**.

- a) *Lavoratori a tempo determinato cui non sia stato rinnovato il rapporto*



L'intervento è riservato a coloro che possiedano un'anzianità lavorativa presso l'ultimo datore di lavoro di almeno centoottanta giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti di agenzie di somministrazione il computo dei centoottanta giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell'arco degli ultimi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

b) *Lavoratori a tempo indeterminato licenziati per giustificato motivo oggettivo*

L'intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a), iscritti in lista di mobilità e che non possono beneficiare delle relative indennità.

Per i lavoratori del settore agricolo è richiesto il possesso dei re-

quisiti per il diritto all'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola.

c) *Lavoratori licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto*

L'intervento è riservato a coloro che siano in possesso del requisito di anzianità lavorativa di centoottanta giorni di cui alla lettera a) e la cui inidoneità sopravvenuta alla prestazione sia stata certificata ai sensi di legge.

d) *Apprendisti non confermati al termine del periodo di apprendistato o licenziati per giustificato motivo oggettivo*

L'intervento è riservato agli apprendisti licenziati dopo un periodo di almeno centoottanta giorni o non confermati al termine del periodo di apprendistato.

Nel caso in cui il lavoratore attivi l'intervento previsto dalla normativa statale, il sostegno al reddito erogato dalla Provincia deve intendersi quale

anticipazione di quello statale fino alla concorrenza dell'importo erogato e, dunque, dovrà essere rimborsato alla Provincia.

e) *Collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro*

I collaboratori a progetto per aver diritto all'intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver svolto in via esclusiva attività di collaborazione a progetto per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell'attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell'attività suddetta
- aver operato in regime di monocommittenza
- aver percepito un reddito dall'ultimo contratto a progetto pari ad almeno euro lordi 600 mensili e non superiori ad euro lordi 3.000 mensili.

Nel caso in cui il lavoratore attivi l'intervento previsto dalla norma- ►

► tiva statale, il sostegno al reddito erogato dalla Provincia deve intendersi quale anticipazione di quello statale fino alla concorrenza dell'importo erogato e, dunque, dovrà essere rimborsato alla Provincia.

f) *Associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera*
Per aver diritto all'intervento, gli associati devono essere in possesso dei requisiti descritti al punto e).

A) Sostegno al reddito con anticipazione dell'indennità di disoccupazione eventualmente spettante

Misura degli interventi

Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, in possesso dei requisiti per il **diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti o agricola** erogata dallo Stato, è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di importo pari ad **euro 600,00** mensili, di cui non più di 200 euro devono intendersi a titolo di anticipazione del trattamento statale spettante e, dunque, dovranno essere rimborsati alla Provincia.

Ai **collaboratori a progetto**, agli **apprendisti**, agli **associati in partecipazione** e ai **lavoratori dipendenti privi dei requisiti per ottenere una**



delle indennità statali di disoccupazione è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di importo pari ad **euro 600,00** mensili.

Ai lavoratori appartenenti ad una delle categorie su indicate, aventi titolo all'**indennità di disoccupazione ordinaria o speciale dell'edilizia** erogata dallo Stato, è corrisposta un'indennità di sostegno al reddito di **euro 200,00** mensili ad integrazione dell'indennità di disoccupazione spettante dall'Inps.

Per i lavoratori dipendenti impiegati con contratto di lavoro a tempo parziale gli importi su indicati sono decurtati di una percentuale pari a quella di

riduzione dell'orario di lavoro svolto. I giorni di disoccupazione costituenti frazioni di mese saranno pagati in misura percentuale rapportata a trenta giorni.

Condizioni dell'intervento

Per i soggetti in possesso dei requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, per gli apprendisti ed i collaboratori a progetto, l'integrazione al reddito è erogata a coloro che in sede di istanza producano la ricevuta della richiesta di indennità di disoccupazione, se presentata all'Inps, o si impegnino a produrla, e conferiscano mandato irrevocabile al proprio istituto di credito a versare alla Provincia, nei limiti indicati al punto precedente, le indennità ad essi spettanti.

Durata del sostegno al reddito

L'indennità è erogata, nel corso dell'anno 2009 e a far data dal primo giorno di disoccupazione, a ciascun lavoratore interessato, per sei mesi.

L'erogazione dell'indennità viene sospesa nel caso in cui il lavoratore trovi altra occupazione che dia titolo alla sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, e riprende a conclusione di questa occupazione, su richiesta del lavoratore.

Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza.





scritto, alla data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro, alla qualifica rivestita dal lavoratore

4. motivi della cessazione del rapporto di lavoro, o del mancato rinnovo dello stesso, riconducibili a crisi generale di mercato o del settore di riferimento.

B) Azioni formative

Ai soggetti beneficiari del sostegno al reddito, individuati ai sensi della lettera A), è proposta l'adesione ad offerte formative a carattere specifico.

A fronte della partecipazione all'attività formativa, viene corrisposta al lavoratore partecipante un'ulteriore indennità pari a **euro 2,00** per ora di effettiva frequenza.

Le offerte formative di cui sopra sono rivolte anche a soggetti disoccupati che non usufruiscono di alcuna misura di sostegno al reddito. A fronte della partecipazione all'attività formativa, viene corrisposta al lavoratore un'indennità pari ad **euro 5,00** per ora di effettiva frequenza.

2. INTERVENTI A TUTELA DEI LAVORATORI A RISCHIO DI SOSPENSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO O SOSPESI PER RAGIONI RICONDUCIBILI A CRISI DI MERCATO

A) Sostegno al reddito

Nell'ipotesi in cui gli enti bilaterali garantiscano ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro nel periodo tra la data di approvazione di questo Piano ed il 31.12.2009 un sostegno al reddito integrativo di quello statale o riferito a soggetti non aventi titolo, la Provincia interviene con un finanziamento nella misura e secondo le modalità di seguito determinate.

Destinatari

Possono beneficiare del sostegno al reddito previsto da questo intervento i lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi dall'ambito di appli- ►

Procedura per la presentazione dell'istanza di sostegno al reddito

L'istanza va presentata presso il Centro per l'impiego competente entro 60 giorni dalla cessazione dell'attività, ovvero, per i lavoratori cessati fino al 31.01.2009, entro il 31.03.2009, su apposito modello predisposto dall'Agenzia del lavoro.

A pena di esclusione dall'intervento, qualora il lavoratore sia in possesso dei requisiti per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti riferita all'anno 2008, lo stesso deve allegare all'istanza la ricevuta di avvenuta presentazione all'Inps della relativa domanda. Per i periodi di disoccupazione riferiti all'anno 2009, il la-

voratore deve impegnarsi a produrre la ricevuta di avvenuta presentazione all'Inps della domanda di indennità, qualora avente titolo, entro cinque giorni dalla sua presentazione.

Alla stessa condizione, il lavoratore deve allegare all'istanza copia del mandato irrevocabile di pagamento a favore della Provincia conferito al proprio istituto di credito.

Alla istanza va allegata altresì una **dichiarazione dell'ultimo datore di lavoro**, con i seguenti contenuti:

1. propri dati identificativi
2. dati del lavoratore
3. dati relativi al rapporto di lavoro, con riguardo al contratto sotto-



► cazione della cassa integrazione guadagni, in particolare i lavoratori sospesi, beneficiari dell'indennità statale di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, al termine del periodo di erogazione della stessa ovvero i lavoratori sospesi esclusi dalle medesime indennità, con un'anzianità presso l'azienda interessata dal trattamento di almeno tre mesi di lavoro effettivo.

Requisiti dell'intervento

L'erogazione del sostegno al reddito è subordinata:

- a) ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del cinquanta per cento a carico degli **enti bilaterali** previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;
- b) all'adozione di un regolamento secondo la normativa statale, la contrattazione collettiva e le disposizioni di questo Programma;
- c) alla gestione dell'intervento da parte dell'ente bilaterale, con oneri a proprio carico;
- d) all'offerta da parte dell'ente bilaterale di percorsi formativi a carattere specifico;

- e) alla presentazione all'Agenzia del lavoro dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti bilaterali, dai quali risultino, tra le finalità degli enti medesimi, l'attuazione di iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi di mercato nonché la previsione di idonee forme di compartecipazione ai fondi di dotazione di ciascun ente da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- f) alla preventiva presentazione alla Provincia del regolamento de-

gli interventi, che dovrà risultare conforme alla normativa statale, alla contrattazione collettiva ed a questo programma.

Misura dell'intervento

L'importo del sostegno al reddito finanziato dalla Provincia corrisponde alla metà dell'ultima indennità percepita dallo Stato.

Per i soggetti esclusi dall'indennità statale, l'importo previsto è pari alla metà dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.



Durata dell'intervento

La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell'anno solare.

B) Percorsi formativi intensivi

Descrizione

Ai soggetti per i quali nel periodo tra il 01.01.2009 e il 31.12.2009 si verifici il rischio di sospensione o la sospensione dal lavoro è offerta la possibilità di fruire di percorsi formativi intensivi (di contenuto professionalizzante) in taluni casi accompagnati da indennità di frequenza oraria.

Destinatari

- Lavoratori a rischio di sospensione dal lavoro
- Lavoratori sospesi dal lavoro.

Requisiti

a) lavoratori a rischio di sospensione dal lavoro

L'azienda che intenda aderire all'offerta di percorsi formativi deve:

- dichiarare di essere in crisi aziendale ed intenzionata ad attivare **sospensioni** di rapporti di lavoro. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e controfirmata, per adesione, dalle rappresentanze sindacali aziendali, o, se mancanti, dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale.
- presentare un **progetto di formazione aziendale** volto alla riqualificazione o al miglioramento delle competenze del personale.

b) lavoratori sospesi dal lavoro

Per fruire degli interventi formativi e della relativa indennità di frequenza, il lavoratore è tenuto a dimostrare di essere sospeso dal lavoro

Misura dell'intervento

1) Per il lavoratore **a rischio di sospensione**, il beneficio consiste nella normale prosecuzione del rapporto di lavoro con frequenza di ore di formazione in luogo della normale attività lavorativa.



L'azienda che versa in una situazione di crisi aziendale può usufruire del rimborso, a carico della Provincia, del totale degli oneri per la formazione e, in misura dell'ottanta per cento, degli oneri retributivi erogati con riguardo alle ore di formazione svolta nei confronti del lavoratore a rischio di sospensione.

2) Per il **lavoratore sospeso**, in godimento di indennità previdenziale statale, la Provincia eroga al medesimo la somma di **euro 2,00** per ogni ora di formazione a cui il lavoratore sia sottoposto nel corso del periodo di sospensione.

Durata dell'intervento

L'indennità viene erogata per la durata dell'attività formativa, fino ad un massimo di sei mesi.

3. OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI AGGIUNTIVE NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Esclusivamente per l'anno 2009, nell'ambito dell'Azione 10 del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, il numero massimo delle opportunità occupazionali è elevato di 200 ulteriori rispetto a quello precedentemente stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2756 del 24 ottobre 2008. Tali opportunità sono riservate alle persone disoccupate o inoccupate, iscritte nelle apposite liste speciali e sono assegnate dall'Agenzia del Lavoro sulla base dei progetti pervenuti.

Immigrati, “presenza strutturale”

intervista a **Franco Pittau** del dossier Caritas/Migrantes

La presenza dei cittadini immigrati in Italia, le ripercussioni della crisi economica sui flussi migratori, l'integrazione dei cittadini non italiani. Sono questi gli argomenti al centro dell'intervista rilasciata al Cinformi dal coordinatore del Dossier statistico Caritas/Migrantes Franco Pittau.

Dottor Pittau, cosa riflettono i dati principali del Dossier immigrazione Caritas/Migrantes 2008?

Riflettono una presenza che è diventata molto consistente, perché secondo la stima Caritas/Migrantes siamo arrivati al livello di 4 milioni di persone in posizione regolare, che ci mette tra i grandi Paesi europei di immigrazione. I dati ci dicono anche che nel 2007, un anno assolutamente normale perché non ci sono state delle regolarizzazioni, non ci sono state quote aggiuntive, anzi diciamo un anno sotto il normale perché iniziavano a sentirsi i primi segni di crisi. La popolazione immigrata è cresciuta di circa 300mila unità, perché 170mila è stata la quota dei nuovi ingressi, 100mila sono entrati per ricongiungimento familiare, 64mila i bambini nuovi nati e poi altri che sono venuti per altri motivi. Questo lo dico per sottolineare che l'immigrazione in Italia ha assunto una dimensione strutturale. Molti, certe volte, pensando a questi numeri, si lasciano prendere dallo sgomento, invece sono dei numeri rassicuranti, nel



senso che l'Italia, come tutti sanno e i demografi lo hanno detto da tanto tempo, è caratterizzata da un andamento demografico negativo molto forte. L'Istat ha rilevato recentemente che i giovani lavoratori tra i 18 e i 44 anni diminuiranno tra il 2005 e il 2020 di 4 milioni e mezzo di unità, che è una cosa enorme. Quindi, fortunatamente – questa è la vera conclusione – ci sono immigrati che sono persone più giovani che si inseriscono in tutti i settori di lavoro, anche là dove noi non vogliamo andare; ci danno una mano perché questo Paese ha perso una gamba e con l'altra gamba sta più tranquillo. E questo avverrà anche negli anni a venire perché noi abbiamo sempre bisogno di un supporto demografico che incoraggi il nostro sistema produttivo. E se così stanno le cose anziché lasciarsi prendere da avversioni nei confronti degli immigrati, anziché scoraggiarsi bisognerebbe essere contenti che abbiamo questa risorsa e cercare di portare avanti bene le impostazioni che consentono a noi italiani e ai nuovi arrivati di vivere bene.

“la mia paura è che la crisi faccia sentire i suoi effetti a livello di atteggiamenti, che noi italiani ci arrabbiamo con gli immigrati perché è venuta la crisi anche se loro poca colpa ne hanno”

Secondo lei, nel contesto della crisi economica attuale che anche l'Italia sta attraversando, è possibile prevedere ancora un incremento del numero degli immigrati?

Diciamo che la crisi economica farà sentire i suoi effetti, in certi settori particolarmente, e quindi i posti di lavoro diminuiranno e aumenteranno i disoccupati. Purtroppo questi sono gli effetti inevitabili di una crisi che speriamo sia più corta possibile. Però, c'è da dire che molti posti di lavoro che ricoprono gli immigrati dovranno essere comunque ricoperti; pensiamo all'edilizia, all'agricoltura, alle famiglie dove ci sono le persone che assistono i nostri ragazzi, i nostri anziani, i nostri malati, pensiamo anche a certi tipi di lavorazioni. Non è che perché c'è la crisi non si debba lavorare; quindi la crisi farà sentire i suoi effetti anche per quanto riguarda la crescita dell'immigrazione, però dell'immigrazione ci continuerà ad essere bisogno. Purtroppo la mia paura è che la crisi faccia sentire i suoi effetti a livello di atteggiamenti, che noi italiani ci arrabbiamo con

“anziché scoraggiarsi bisognerebbe essere contenti che abbiamo questa risorsa”



gli immigrati perché è venuta la crisi anche se loro poca colpa ne hanno. In effetti, alcuni comportamenti che ci è dato vedere non lasciano tranquilli e bisognerebbe essere molto più sereni nel condannare questi indegni comportamenti che molte volte vengono compiuti nei confronti degli immigrati.



E nei dati del Dossier si può leggere anche a che punto è l'integrazione degli immigrati in Italia?

Sì, questo si può leggere, perché ci sono molti segni che dicono che l'immigrazione si sta stabilizzando. Ci sono indagini qualitative, interviste a testimoni privilegiati che ci dicono come gli immigrati abbiano una grossa carica affettiva nei confronti dell'Italia e come siano ben disposti. Adesso, non facciamo un discorso sempre dei delinquenti. I delinquenti sono tali sia che si tratti degli immigrati sia che si tratti degli italiani. Per parlare di noi non necessariamente dobbiamo parlare dei mafiosi anche se ci sono anche i mafiosi. Dobbiamo parlare dell'immigrazione onesta che è la stragrande maggioranza delle presenze qui in Italia ... Non è vero che tutti trasgrediscono le leggi: la maggior parte vuol essere solo tranquilla. Quindi ci sono questi segnali che ci lasciano capire che tra immigrati e italiani ci può essere un'ottima convivenza e che faremo insieme il futuro.

Cosa si potrebbe fare per aumentare la conoscenza degli immigrati come persone?

Bisognerebbe non essere presupponenti: molti pensano di sapere tutto e

non sanno niente. Le attese dell'immigrazione, il coinvolgimento delle loro associazioni – una cosa spesso trascurata –, le azioni fatte in comune, indagini più mirate che ci permettano di conoscere disagi e aspettative che loro hanno: ci sono tante cose da fare, anche molte cose da fare insieme perché se uno conosce l'immigrato da vicino, questo immigrato non fa paura e se tra questi immigrati qualcuno non è tanto buono si riesce a individuarlo e a isolarlo e continuare il cammino con le persone oneste.

“i delinquenti sono tali sia che si tratti degli immigrati sia che si tratti degli italiani. Per parlare di noi non necessariamente dobbiamo parlare dei mafiosi anche se ci sono anche i mafiosi”

FIDATEVI...



garantiamo noi!

Un patto per la casa

PATTO CASA è un'Associazione nata con lo scopo di realizzare un patto tra proprietari ed inquilini aiutando le fasce deboli della popolazione ad affrontare il problema della casa.

L'Associazione non ha appartamenti propri da affittare, ma si pone l'obiettivo di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di abitazioni fornendo una garanzia ai proprietari degli alloggi che sono disponibili ad affittare a famiglie immigrate e a giovani coppie.

La garanzia che l'Associazione PATTO CASA presta ai proprietari consiste nel:

- rimborso della morosità del conduttore di una quota pari al 50% del canone di locazione per un massimo di 12 mensilità (o, in alternativa, 6 mensilità al 100%).
- rimborso delle spese condominiali non pagate dal conduttore e fino a € 1.000,00.
- rimborso dei danni all'immobile, oltre la normale usura, causate dal conduttore fino a € 1.000,00.
- rimborso spese per eventuale procedura di sfratto fino a € 1.000,00.

SPAGNOLO

Un pacto para la casa

PATTO CASA es una asociación que nació para ayudar a las personas necesitadas a encontrar una solución al problema de la casa.

La asociación no tiene casas propias para alquilar, pero su objetivo es lo de facilitar el encuentro entre la demanda y la oferta de casas, ofreciendo una garantía a los propietarios para inducirlos a aumentar su disponibilidad a alquilar a familias de inmigrantes.

RUMENO

Pactul pentru casa

"PATTO CASA", o asociatie înființată cu scopul de a ajuta persoanele dezavantajate în rezolvarea problemelor de locuință.

Asociația nu dispune de apartamente proprii de închiriat, dar are ca obiectiv facilitarea confruntării dintre cererea și oferta de locuințe, oferind proprietarilor garanții majore și determinându-i să fie mai disponibili în ceea ce privește închirierea de locuințe familiilor imigrate.

PER INFORMAZIONI:

CINFORMI - Centro Informativo per l'immigrazione
Servizio per le politiche sociali della Provincia
Autonoma di Trento

via Zambra 11 - Trento
Tel. 0461 405 622



CROATO - SERBO - BOSNIACO

Pogodba za stan

PATTO CASA, je udruga koja je stvorena sa ciljem da pomogne onima najsiromasnijima da dođu do stana.

Udruga nema svojih stanova u vlasnistvu da bi ih mogla iznajmiti, ali se ponudila da pojednostavni proces ponude i potražnje stanova dajući garanciju vlasnicima da bih ovi izdavali svoje stanove useljenicima i njihovim obiteljima.

ALBANESE

Një pakt për shtëpi

PATTO CASA, është shoqata që është krijuar me qëllim që të ndihmojë atë pjesë të popullsisë që hasin vështirësi për zgjidhjen e problemit të strehimit.

Kjo shoqatë nuk ka apartamente për të dhënë me qira, por objektivi isaj është që të lehtësojë takimin midis kërkesës dhe ofertës për shtëpi duke ju dhënë një garanci pronarëve të shtëpive në mënyrë që të jenë më të disponueshëm për tu dhënë me qira edhe qytetarëve emigrant.

POLACCO

Pakt w sprawie mieszkania

PATTO CASA Stowarzyszenie utworzone w celu pomocy osobom należącym do części społeczeństwa mającego problemy ze znalezieniem mieszkania, w rozwiązaniu tego problemu.

Stowarzyszenie nie posiada własnych lokali do wynajęcia ale jako zadanie postawiło sobie ułatwienie porozumienia między właścicielami a osobami chcącymi wynająć dając gwarancje właścicielom decydującym się wynająć mieszkanie tak aby zgodzili się wynająć je także rodzinom emigrantów.

ARABO

باطو كازا

جمعية باطو كازا هدفها مساعدة الفئة الضعيفة بالمجتمع و مواجهة مشكل السكن .
إن الجمعية لا تتوفر على منازل للكراء لمسالحتها ولكن تعمل على تسهيل العلاقة ما بين العرض والطلب
للسكن بمنح ضمانات لأصحاب الشأن و تشجيعهم على الزيادة من الثقة و الكراء حتى لأسر المهاجرين .

Desde algunas semanas hay una ventanilla disponible en el CINFORMI de la P.A.T. en via ZAMBRA,11 en TRENTO.

Ghiseul "PATTO CASA" a fost activat de cîteva saptamini la sediul Cinformi (P.A.T.) din via Zambra, 11 la Trento.

Od prije nekoliko sedmica u CINFORMIJU A.P. T., u ulici Zambra br.11u Trento otvoren je uslužni salter Patto casa.

PRANE CINFORMI della P.A.T. in via Zambra 11 në Trento është aktivizuar sporteli PATTO CASA.

Od kilku tygodni w Cinformi Prowincji Autonomicznej Trento przy ulicy Zambra nr 11 utworzone zostało biuro Stowarzyszenia PATTO CASA.

منذ عدة أسابيع مكتب Cinformi P.A.T. via zambra 11 في العمل بإعطاء معلومات تخص السكن لدى شبك باطو كازا .

Nisin procedurat per kartat e identitetit dhe pasaportat

12 janari 2009 është fillimi i aplikimit të pajisjeve të shtetasve për letërnjoftimin dhe pasaportën biometrike. Kjo ngjarje shënon një arritje të shoqërisë shqiptare, në integrimin e tyre në familjen europiane. Paisja e shtetasve me letërnjoftim elektronik është një detyrim i parashikuar në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, "Për dokumentin e identitetit të shtetasve shqiptarë", Aplikimi për letërnjoftimin dhe pasaportën biometrike kryhet në zyrat e regjistrimit pranë bashkive, komunave, njësi-ve bashkiake përkatëse. Pajesa kryhet në zyrat e postës, ose në zyrat e financës të institucioneve përkatëse. Një nga qëllimet kryesore të këtij procesi është edhe paisja e qytetarëve me një dokument të besueshëm për të votuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Duke pasur parasysh se dokumenti vlefshëm për votim do të jetë edhe pasaporta aktuale për udhëtim jashtë shtetit, prioriteti për aplikimin për letërnjoftime elektronike do t'u jepet shtetasve që nuk zotërojnë pasaportë. Në këtë mënyrë, pavarësisht limitit kohor deri në zgjedhje, do t'u garantohet mundësia për të votuar të gjithë qytetarëve shqiptarë. Shtetasit, të cilët janë të detyruar të paisen me letërnjoftim, sipas pikës 3 të këtij vendimi, që janë mbi moshën 18 vjeç në datën 28 Qershor 2009 dhe nuk disponojnë pasaportë, duhet të paisen me letërnjoftim deri më 15 Prill 2009. Në rast të kundërt, deri në paisjen me letërnjoftim nuk do të përfitojnë shërbimet e mëposhtme:

- a) Pagesën ose shpërblimet për të gjithë personat fizikë, të punësuar në administratën dhe institucionet publike, si dhe për personat e punësuar në shoqëri, agjenci a ente shtetërore
- b) Pagesën apo shpërblimet për pensionistët;
- c) Pagesën për ndihmë, përkrahje



sociale apo çdo lloj ndihme tjetër, ofruar nga institucionet publike. Pranimin në provimet e fundvitit dhe regjistrimin në vitin shkollor/akademik pasardhës për shkollat e mesme dhe të larta, për pjesëmarrësit në konkurse.

- d) Paisjen me pasaportë për jashtë shtetit; Shërbimin në zyrat e gjendjes civile, me përjashtim të regjistrimit të akteve të lindjes dhe të vdekjes, si dhe paisjes me certifikatë me fotografi për qëllim aplikimin për letërnjoftim sipas këtij vendimi;

Fillimisht duhet të paraqitesh në Postën Shqiptare. Jep gjeneralitet, paguani 1200 lekë, dhe drejtohesh në Njësinë Bashkiake, banor i të cilit figuron të jesh. Hapi i dytë në zyrën e gjendjes civile, dorëzoni kuponin e pagesës. Një polic qëndron në zyrë për të ndjekur procesin e pajisjes me karta identiteti dhe bën lidhjen midis foto-

grafisë së personit dhe gjeneraliteteve që ai ka në regjistrin civil. Pas kryerjes së verifikimit, vendos në letër shenjat e gishtërinjve, të nevojshme për identifikimin e tij. Procesi i radhës është fotografimi. Çdo qytetar që aplikon për të marrë kartën e identitetit do të ketë një dosje të tijën, ku janë të shënuara të gjitha modalitetet e mësipërme. Në formularin individual të plotësuar do të bashkëngjiten, fotografia e personit, modulari i plotësuar, certifikata nga gjendja e zyrës civile. Për të marrë letërnjoftimin e ri, qytetarët duhet të rikthehen në njësitë bashkiake. Në mungesë të fëmijëve, pagesën mund ta bëjnë edhe prindërit. Individët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, mund të vijnë në atdhe, të plotësojnë dokumentacionin dhe të largohen. Pra, i rëndësishëm për t'u vlerësuar është aplikimi. Karta e identitetit ka gjatësi 10-vjeçare.

Dal 12 gennaio scorso in Albania è entrata in vigore la legge che prevede che tutti i cittadini albanesi maggiorenni debbano chiedere la carta di identità biometrica che contiene, oltre alla foto, le impronte digitali. La carta di identità ha una validità di dieci anni e consente ai cittadini albanesi di partecipare alle elezioni e di usufruire di tutti i servizi ai quali hanno diritto.

FONTE: gazeta Koha Jonë

Tefta Brace

أوباما يتعهد بنهج جديد مع العالم الإسلامي

تعهد الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما ببداية جديدة مع العالم الإسلامي، وأكد في خطاب تنصيبه بعد أداء القسم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستبدأ وبشكل مسؤول في ترك العراق لشعبه وإرساء سلام في أفغانستان.

وأضاف أنه بالنسبة للعالم الإسلامي نسعى لنهج جديد للمضي قدما استنادا إلى المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل وحذر أوباما المتطرفين في كل أنحاء العالم من أنهم لن ينجحوا في إضعاف الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده ستنتصر عليهم.

وأضاف أوباما أن الولايات المتحدة تواجه تحديات خطيرة وكبيرة، مشيرا إلى أنها اختارت الأمل عوضا عن الخوف وأنها ستنهض لمواجهة التحديات الكثيرة.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستعمل من دون كلل للتصدي لشبح الانحباس الحراري في العالم. دخل أوباما التاريخ حيث أصبح أول رئيس أسود للولايات المتحدة وسط موجة من النقاؤل الشعبي سيحتاج إليها للتعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية تمر بالبلاد منذ سبعين عاما إضافة لمشاركة القوات الأميركية في حربين بالعراق وأفغانستان.

وكان تنصيب أوباما (47 عاما) وهو ابن لأب كيني أسود وأم بيضاء من كنساس- مليئا بالمراسم والمعاني الرمزية للأميركيين من أصل أفريقي الذين عانوا على مدى عقود من العبودية ثم التفرقة العنصرية التي جعلتهم مواطنين من الدرجة الثانية. وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع وتقاؤل بشأن السنوات الأربع القادمة لرئاسة لأوباما الذي أصبح الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة، وذلك رغم الركود المتنامي الذي أثقل كاهل البلاد بعجز بلغ تريليون دولار ورفع عدد العاطلين إلى 11 مليوناً. ويترك بوش السلطة وسط تهاوي معدلات التأييد له إلى مستويات قياسية.

وسيبدأ أوباما مع إدارته بتوجيه حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 825 مليار دولار عبر الكونغرس، ويواجه تحديات هائلة بينها الاضطرابات الاقتصادية والحربين في العراق وأفغانستان وقضية الانحباس الحراري والصراع في قطاع غزة والتوترات بين الهند وباكستان. لكن محللين يقولون إنه حتى الآن على الأقل ستكون قدرته على إنعاش الاقتصاد المعيار الذي ستقاس عليه رئاسته.



Nel suo primo discorso come presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama ha promesso, tra l'altro, che cercherà di avviare una nuova modalità di dialogo con il mondo musulmano. Obama ha aggiunto inoltre che collaborerà con il mondo musulmano al fine dell'interesse comune e del rispetto reciproco. Rivolgendosi agli estremisti, Obama ha detto che ovunque si trovino non vinceranno e non riusciranno ad indebolire l'America.

Obținerea certificatelor de naștere românești

CertIFICATELE de naștere ale copiilor de naționalitate română născuți în Italia, în vederea recunoașterii acestora de către statul român, presupune o procedură pe cât de simplă pe atât de îndelungată. Odată tradus și legalizat, certificatul italian trebuie trimis la București, timpul necesar pentru definitivarea practicii poate ajunge în anumite cazuri chiar și la șase luni. S-au înregistrat astfel, cazuri în care, copiii întorși în România imediat după naștere, nu au putut fi lu-ați în evidența sistemului sanitar național, absența certificatului împiedicând posibilitatea obținerii unei asistențe pediatrice gratuite precum și obținerea de medicamente gratuite.



Il riconoscimento da parte della Romania del certificato di nascita dei bambini romeni nati in Italia, per quanto semplice dal punto di vista burocratico, può rivelarsi tuttavia un'operazione piuttosto lunga. In alcuni casi il periodo d'attesa arriva anche a sei mesi.

FONTE: www.ziare.com

Devalorizarea monezii naționale nu ajută creșterea exporturilor

In ciuda faptului că deprecierea accentuată a leului în raport cu euro și dolarul american (în ianuarie a fost atins minimul istoric), ar trebui să avantajeze competitivitatea produselor românești pe piețele externe, consecință directă a acestei situații fiind creșterea exporturilor, acest fenomen nu s-a putut încă verifica, ci dimpotrivă, așa cum subliniază președintele Asociației Naționale a Exportatorilor și a Importatorilor, într-o declarație făcută ziarului Adevărul, dacă în octombrie 2008 exporturile către zonele din afara Uniunii Europene au scăzut cu 9%, ritmul s-a accelerat în ultima lună a

anului trecut, ajungând la 17%. Comparativ cu luna ianuarie 2008, scăderea exporturilor a atins cifra de 46 %. Această situație dificilă se explică prin reducerea puternică a cererii de produse în general, pe fondul crizei economice internaționale. În același timp, puterea

de cumpărare redusă nu poate impulsiona cererea internă, cetățenii români confruntându-se cu rate tot mai mari la creditele încheiate în valută, cu o creștere a inflației datorată faptului că plata importurilor se face prin intermediul unei monezi tot mai slabe.

La crisi finanziaria internazionale sta mettendo a dura prova la moneta nazionale romena, che nel confronto con l'euro ha toccato il minimo storico. Le esportazioni stentano a decollare e registrano un significativo calo rispetto all'anno scorso. La causa è la forte diminuzione della domanda di prodotti. Anche le importazioni, pur in una maniera meno accentuata, registrano un abbassamento. Ciò può essere causato sia dalla relativa perdita del potere di acquisto di una moneta sempre più debole, sia dalla necessità di pagare le rate dei mutui contrattati in valuta forte.

FONTE: www.adevarul.ro

Adela Alecu

Lakši platni promet sa inostranstvom

Uskoro svim bankama u Srbiji usluge platnog prometa se zasnivaju na najsavremenijim tehnološkim rešenjima, koja klijentima omogućuju kvalitetno i jednostavno upravljanje novcem. Odluka o izboru banke u kojoj se otvara račun može da se, na primer, zasniva na broju ekspozitura neke banke, ali bi o tome pre svega trebalo odlučiti na osnovu broja i kvaliteta usluga koje se dobijaju otvaranjem računa u banci.

Prilikom otvaranja tekućeg računa, kao i računa za posebne namene, u ovoj banci se dobijaju sledeće usluge: raspolaganje sredstvima na bilo kom šalteru u poslovnoj mreži banke širom Srbije, uvid u stanje i promet računa uz garantovanu diskreciju i poštovanje tajnosti podataka, prijem gotovinskih uplata na šalteru i putem dnevno-noćnih trezora, plaćanje robe i usluga, kao i podizanje gotovine „Visa” biznis elektron debitnom karticom. Moguća je i uplata osnivačkog uloga i korišćenje okvirnog kredita - dozvoljenog prekoračenja na računu. Sem toga, banka ažurno dostavlja i izveštaja o promenama na računu i to na način koji izabere vlasnik. Moguća je i overa i naplata ugovornih ovlašćenja, menica i drugih instrumenata obezbeđenja, izdavanje potvrda o prijemu i izvršenju naloga za plaćanje, o stanju i prometu na računu i druge potvrde, efikasan i brz prijem i izvršenje naloga za plaćanje u dinarima i drugim valutama, kao i prijem naloga za plaćanje sa datumom dospeća



u budućnosti. Na raspolaganju su i usluge dnevnog priliva na računu, „e-banking”, korišćenje bezbednosnih mehanizama za sprečavanje zloupotreba...

- Zahvaljujući visokoj deviznoj likvidnosti i preko široke mreže korespondenata u inostranstvu, nalozi klijenata se realizuju u najkraćem roku i uz najpovoljnije uslove, korišćenjem najsavremenijih

tehnoloških rešenja. Otvaranje i vođenje deviznog računa klijenta je besplatno, a na raspolaganju su dva sistema „e-bankinga”. Takođe, banka se trudi da pristup klijentima bude fleksibilan i profesionalan, što znači da se prilagođavamo specifičnim potrebama klijenata i pružamo konsalting pri sklapanju spoljnotrgovinskih ugovora.

Anche in Serbia sta prendendo sempre più piede il servizio di “e-banking” offerto dagli istituti creditizi. Molti clienti stanno infatti riconvertendo il loro vecchio conto corrente nei servizi più moderni offerti dalle banche. La nuova metodologia consente loro di compiere con facilità molte operazioni che prima richiedevano lunghi tempi burocratici, quali ad esempio pagamenti e bonifici in valuta estera, la possibilità di fare acquisti in tutto il mondo, di monitorare il proprio conto e di fare operazioni con un semplice clic da casa. Il tutto per semplificare e aumentare gli scambi interbancari tra i cittadini serbi e il resto d’Europa.

“Sieć bezpieczeństwa dla migrantów zagrożonych wykluczeniem - kto ją zapewni?”

Jednym ze skutków światowego kryzysu ekonomicznego jest wzrost liczby bezdomnych Polaków w krajach zachodniej Europy. W Londynie jest ich około 4 tysięcy - powiedział rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski.

Dane te przekazał podczas konferencji „Sieć bezpieczeństwa dla migrantów zagrożonych wykluczeniem - kto ją zapewni?“, która odbyła się niedawno w Warszawie. Kochanowski mówił, że ze względu na pogorszenie sytuacji gospodarczej i wzrost bezrobocia w państwach, gdzie jest wielu polskich emigrantów, można oczekiwać znacznego zwiększenia liczby powrotów do kraju.

Bezdomni Polacy żyją nie tylko na ulicach Londynu, lecz także Dublin, Paryża, Rzymu i innych europejskich miast. Polski MSZ postanowił dofinansować pomagające im zagraniczne organizacje.

Jedni jadą w ciemno, bez kontaktów, języka, pieniędzy na start. Szybko trafiają na ulice. Inni to ofiary nieuczciwych pracodawców lub pośredników. Jeszcze inni znaleźli się na ulicy, bo stracili pracę, zanim zdobyli prawo do zasiłku - wylicza Ewa Sadowska. - Są wreszcie i ci, którzy już w Polsce nie mieli dachu nad głową. Tych jest jednak najmniej - mówi. Sadowska działa w poznańskiej fundacji Barka, która pomaga polskim bezdomnym w Londynie. To właśnie Barka, która po raz pierwszy pojechała do Londynu w sierpniu, zaalarmowała w sprawie bezdomnych Polaków za granicą polską opinię publiczną i MSZ. Barka zamierza stworzyć w Londynie, Rzymie, Paryżu i Dublinie ośrodki integracji społecznej dla Polaków - coś w rodzaju



szkoły, gdzie uczyć się będą, jak żyć w społeczeństwie, jak zdobyć pracę, numer ubezpieczenia społecznego, jak nie dać się oszukać nieuczciwemu pracodawcy. Te działania postanowiło wesprzeć finansowo Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament konsularny zapytał polskie konsulaty, czy na podległym im terenie żyją bezdomni Polacy i czy jest to problem społeczny. Odpowiedzi twierdzące przyszły z Londynu (w Anglii i Walii jest 2-3 tys. polskich bezdomnych), Dublin (ok. 300 bezdomnych), Edynburga, Paryża (2 do 6 tys.) i Rzymu (4-5 tys.).

„W Wielkiej Brytanii pojawiła się ostatnio fala strajków przeciwko zatrudnianiu zagranicznych pracowników, którzy zdaniem organizatorów tych strajków zabierają miejscowym ich miejsca pracy. Co gorsza, po-

wołują się na zdanie wypowiedziane przez premiera Browna: +British jobs for british workers+” (brytyjskie miejsca pracy dla brytyjskich pracowników - PAP). Uczestniczący w konferencji prof. Jo Carby-Hall z uniwersytetu w Hull, autor książki „Traktowanie migrantów zarobkowych z Polski i innych krajów A8 w państwach członkowskich Unii Europejskiej” powiedział, że narastający kryzys ekonomiczny powoduje w Wielkiej Brytanii wzrost liczby przestępstw, których ofiarami stają się imigranci. Oceniał, że brytyjska policja pozostaje na ten problem obojętna. Zdaniem przedstawiciela zespołu ds. reemigracji przy premierze Pawła Kaczmarczyka, rząd podjął odpowiednie działania w zakresie pomocy dla wracających z emigracji Polaków. Były to m.in. ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej i abolicja podatkowa. Według przedstawionych w poniedziałek przez RPO danych, pod koniec ub. roku poza granicami Polski przebywało około 2,5 mln Polaków. W Wielkiej Brytanii legalnie przebywało ok. 540 tys. Polaków, w Niemczech - 300 tys., w Irlandii - 300 tys., w Norwegii - ok 120 tys., w Holandii - 60 tys.

Uno degli effetti della crisi economica che sta toccando tutto il mondo è l'aumento del numero dei cittadini polacchi all'estero senza fissa dimora. Il Portavoce dei Diritti umani Janusz Kochanowski ha dichiarato durante una conferenza tenutasi recentemente a Varsavia intitolata “La rete di sicurezza agli immigrati che rischiano l'esclusione chi la deve assicurare?” che solo a Londra vi sarebbero quattromila cittadini polacchi senza fissa dimora. Come conseguenza della crisi del mercato del lavoro e della crescente disoccupazione nei Paesi dell'Unione europea, in Polonia ci si aspetta il ritorno dei cittadini che finora hanno lavorato all'estero.

ОН С ДОСТОИНСТВОМ НЕС СВОЙ КРЕСТ

"Смерть всегда неожиданно приходит, но смерть такого выдающегося человека, каким был Его Святейшество Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, – это действительно большое несчастье, трагедия для всего Православного мира, для России и для всех тех, кто являются православными", – сказал "Русской линии" декан социологического факультета МГУ, президент Российской социологической ассоциации профессор Владимир Добренков.

"Он сыграл огромную роль в возрождении, укреплении и развитии Православия в России. Требовалась огромная мудрость для того, чтобы в сложной политической обстановке, которая была в стране, не только сохранить Церковь, но и возродить Ее. Он много сделал, его личные заслуги огромны. Благодаря ему стали строиться новые храмы и возрождаться старые, поднялись заброшенные монастыри. Поистине, во время его патриаршества Церковь начала возрождаться, и эта тенденция сейчас приобрела ускорительный характер. Огромная его заслуга заключается в популяризации Православия в мире и укреплении его авторитета", – отметил ученый. Он подчеркнул выдающуюся роль Святейшего Патриарха Алексея II, которую он сыграл в воссоединении Русской Православной Церкви Заграницей с Церковью в Отечестве. "Тот факт, что две части нашей Церкви воссоединились – это знаковое, историческое событие. Раскол, который длился десятилетия, был преодолен. В последние годы он много уделял внимания сохранению единства Русской Православной Церкви, преодолению всех противоречий, которые возникали внутри самой Церкви", – заметил профессор. "И как человек он был



исключительно обаятельный, притягательный, он умел объединить самые лучшие умы, патриотов России. Главной его заслугой можно считать пробуждение у россиян любви к Родине, призыв к нравственной, моральной жизни, к ответственности и чувству долга перед Отечеством, перед русским народом. Это масштабная, историческая личность, которая войдет в историю России, в историю русской культуры, в историю нашей Церкви. Его

кончина – это большое горе для всех православных христиан, для всего нашего народа. Но то, что он заложил, дает нам уверенность в том, что дело его будет жить", – сказал В.Добренков.

"Будем молиться о упокоении его души. Мы глубоко скорбим об этой утрате. Патриарх Алексей осознавал чувство ответственности и свою историческую миссию за судьбу Русской Православной Церкви и русского народа. Вечная ему память", – сказал ученый. Похороны предстоятеля прошли 9 декабря 2008 года. Перед этим в течение нескольких дней с патриархом, гроб которого был установлен в храме Христа Спасителя, приходили проститься все, кто знал и любил Алексея II, в кафедральном соборе побывало около 100 тысяч человек. На отпевание патриарха съехались государственные лидеры разных стран, предстоятели поместных Православных Церквей и просто множество людей, которые восприняли кончину патриарха Алексея как личную утрату. Новым Патриархом Московским и всея Руси 27 января на Поместном Соборе Русской Православной Церкви был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Si è spento all'età di 79 anni il Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Alessio II, che per diciotto anni ha retto le sorti della Chiesa ortodossa russa. La notizia della morte del Patriarca Alessio II ha suscitato il cordoglio di autorità religiose e politiche in tutto il mondo, a partire dal presidente russo, Medvedev, che ha definito il Patriarca ortodosso "un vero leader spirituale e un grande cittadino della Russia". Il suo sostituto, ovvero il nuovo patriarca di Mosca e di tutte le Russie, è il Metropolita di Smolensk e Kaliningrad Kirill.

FONTE: www.taday.ru

Tatiana Ressa

2008年海外华人的十大新闻

1、全球华人掀“反藏独，护圣火”浪潮

4月1日，北京奥运火炬开始海外21个城市的传递。受“藏独”分子干扰，火炬传递在伦敦、巴黎受到暴力冲击，全球华侨华人来自28个国家和地区的144家媒体共同发起“全球支持北京奥运签名”活动。

2、各地华人发起抗震抗雪赈灾

1月及5月，中国遭受雨雪冰冻和汶川地震两场特大自然灾害。世界各地的华侨、华人和中国留学生纷纷慷慨解囊、踊跃捐助，据中国官方不完全统计，海外华侨华人为抗雪、抗震救灾捐款捐物合计超15亿元人民币

3、旅美华人状告CNN及其主持人

4月9日，北京奥运火炬在旧金山传递，CNN主持人卡弗蒂称“在过去五十年里中国人基本上一直是一帮暴民和匪徒”，激起华人社区愤怒。纽约居民梁淑冰联合中国公民李丽兰（音译），向CNN、主持人卡弗蒂和CNN母公司特纳广播公司提出集体诉讼，要求赔偿13亿美元，获当地一家联邦法院受理。

4、“海外兵团”征战北京奥运

8月8日，第二十九届奥运会在北京开幕栾菊杰、郎平、童辉、李佳薇等华裔运动员、教练员出现在各国代表团名单中，并取得不俗的成绩。

5、赤道几内亚中国援外工人罢工

3月，在赤道几内亚承建工程项目的大连某公司近百名劳务人员罢工时，与维持秩序的当地警方发生冲突，中方人员2死4伤。4月2日，400余名中国工人被特派的南方航空包机疏散回国。

6、九名中国工人在苏丹遭绑架

10月18日，中国石油天然气集团公司的9名工人在苏丹西部地区遭武装分子绑架。其中5人遇害，4人获救。

7、中国远航船只索马里被劫持

今年中国大陆籍船只在索马里海域被劫持 1艘，大陆籍船员在非大陆籍船只上被劫两起，40名中国大陆籍船员被海盗劫持，目前仍有17名中国籍船员在海盗手中。

8、南非华人终享“黑人”权利

6月18日，南非高等法院作出历史性裁决，将南非籍华人归类为黑人，让华人享有与黑人一样的福利，包括可以优惠价购买股票、优先晋身商界高位等。

9、金融海啸冲击各地华人经济

9月15日，具有158年历史、全球五大投资银行之一的美国雷曼兄弟公司向法院申请破产。一场源自美国的金融海啸席卷全球，各地华人都深受影响。

10、中国在日研修生维权遭暴行

9月2日，6名中国湖北女实习生以遭到故意伤害、非法监禁致伤为由，向警署举报雇用公司。仅4月 1日7月31日，中国研修、实习生有9名因故死亡。

La solidarietà degli emigrati cinesi che hanno devoluto parte delle loro rimesse nel 2008 per la ricostruzione delle zone della Cina colpite dal terremoto; gli effetti negativi della crisi economica mondiale sull'imprenditoria cinese immigrata. Sono alcuni degli eventi successi nel 2008 che hanno riguardato i numerosi cinesi che vivono in diverse parti del mondo.

Città Aperta

per l'incontro fra culture



Sono 140 le nazionalità presenti in
Trentino!


A scuola, sul lavoro, nella sanità, e
nell'accesso ai vari servizi
i nostri mediatori culturali facilitano
il dialogo e la
comprensione fra tutti i cittadini.



Per informazioni

Coop. Città Aperta

Rovereto - Via Vicenza 5
Tel. 0464.421426
citta.aperta@unimondo.org

A young man and woman are standing in a library, looking at a tablet together. The man is on the left, wearing a green t-shirt and a backpack, and the woman is on the right, wearing a white tank top. They are surrounded by bookshelves filled with books.

L'associazione Città aperta e il Comune di Rovereto: insieme per sostenere il futuro scolastico delle seconde generazioni

a cura dell'Associazione "Città aperta"

Diminuzione del ritardo scolastico e degli anni ripetuti dagli studenti stranieri che hanno iniziato il percorso di studio nel Paese di origine e continuano la scolarizzazione in Italia; abbassamento della discriminazione (soggettivamente) percepita dagli studenti stranieri nelle scuole italiane a causa della propria origine; aumento dell'autostima come punto di parten-

za verso l'integrazione sociale. Sono questi alcuni degli scopi di un progetto avviato dall'associazione dei mediatori interculturali Città aperta di Rovereto nel mese di novembre 2008. Il progetto, che proseguirà fino alla fine dell'anno scolastico 2008/2009, è approvato dal Comune di Rovereto, il quale ha manifestato una sensibilità particolare verso l'integrazione delle seconde generazioni di immigrati nel

tessuto locale. E delle seconde generazioni fanno parte i ragazzi stranieri che frequentano le scuole secondarie roveretane cui si rivolge il progetto. Tra gli obiettivi principali vi sono: sviluppare la capacità di riconoscersi come parte della classe, scuola, ecc; offrire un supporto nell'attività di studio individuale (doposcuola) per un miglioramento dei risultati scolastici e della motivazione personale ►



► all'apprendimento nonché un supporto per l'attività dei docenti per la scelta delle strategie di approccio nel confronto dello studente di origine

immigrata (neoarrivato e non); stimolare il mantenimento di un rapporto positivo con la lingua madre (lingua dei sentimenti) come fattore essen-

ziale per il riconoscimento dell'auto-revolezza dei propri genitori nonché per la preservazione di una costruttiva collaborazione fra insegnanti e le famiglie. La Consigliera delegata dal Comune di Rovereto spiega: "Il progetto ha avuto come punto di partenza il rapporto dell'associazione Città aperta con alcune famiglie dei ragazzi immigrati. Sono state queste famiglie a segnalare all'associazione la necessità di un sostegno nello studio dei figli e dunque ci siamo attivati in questo senso e il risultato è stato questo progetto che speriamo abbia una ricaduta positiva sui risultati scolastici degli studenti immigrati".

Nel progetto verranno coinvolti alunni che frequentano le scuole secondarie provenienti soprattutto dai Paesi più rappresentati sul territorio, ovvero: Romania, Albania e Sudamerica. L'attività si svolgerà una volta alla settimana con la partecipazione di 3-4



studenti divisi per livello e lingua e verrà svolta con l'aiuto dei facilitatrici linguistiche, docenti di madre lingua e mediatori interculturali. "Nel lavoro con i gruppi di studenti si fa ricorso alle tecniche di analisi, l'action learning", spiega la coordinatrice del progetto, la mediatrice culturale Carmen Baias. Secondo Quaglino (1985), la vera finalità dell'action learning consiste nell'acquisire la capacità di porsi interrogativi nuovi per affrontare situazioni nuove, anziché nell'acquisire conoscenze già definite e consolidate: nel ricercare e ritrovare le domande, anziché le risposte giuste. I partecipanti ad un programma di action learning linguistica lavorano in piccoli gruppi, alla presenza di un facilitatore, per progettare un'azione linguistica reale e per apprendere dall'azione linguistica intrapresa, all'interno di un processo clinico di azione reale, analisi e riflessione sull'azione, progettazione dell'azione successiva o alternativa e - di nuovo - azione sulla base delle conclusioni raggiunte. All'interno dei gruppi si produce una riflessione guidata sulle esperienze proprie e altrui, che divengono entrambe fonti di apprendimento, con l'aiuto dei propri colleghi di gruppo e del facilitatore. Il ragazzo straniero inserito in tali gruppi impara tanto sul piano linguistico che interculturale, poiché si confronta con una situazione reale. I gruppi possono inoltre avere accesso discrezionale a risorse per la soluzione dei loro problemi, consulenza esperta dell'insegnante, strumenti o materiali. Il risultato è molteplice: azioni linguistiche reali intraprese per la soluzione di problemi concreti, apprendimento di competenze linguistiche e interculturali rilevanti e di una metodologia di apprendimento autonomo dall'esperienza (imparare ad imparare). In questo modello di apprendimento, l'errore non ha più il significato di "sbaglio", ma è un passaggio essenziale per il progresso del processo di apprendimento, per l'arricchimento della conoscenza.

Riferimenti bibliografici

Brown J.S., Collins A., Duguid P., *Situated cognition and the culture of learning*. In: *Educational Researcher*, 16: 32-42, 1898.



Ceriani A., *La simulazione nei processi formativi: una metodologia per un pensiero creativo progettuale*, F. Angeli, Milano 1996.

Contessa G., *Skills per il terzo millennio*, Impresa e società, Milano 1987.

Cunti A., *Pedagogia e didattica della formazione*, Liguori, Napoli 2000.

Damiano E., *L'azione didattica*, Armando, Roma 1999.

Day C., *I processi di pensiero e le conoscenze degli insegnanti: Le indicazioni della ricerca*, in: F. Zambelli e G. Che-

rubini (a cura di), *Manuale della scuola dell'obbligo. L'insegnante e i suoi contesti*, 92-119, Franco Angeli, Milano 1999.

Dell P.F., *Bateson e Maturana: Verso una fondazione biologica delle scienze sociali*, in: *Terapia familiare*, 21 luglio 1986, 35-60.

Demetrio D., *Didattica interculturale: nuovi sguardi, competenze, percorsi*, F. Angeli, Milano 2002.

Di Mauro M., *Comunicare bene per insegnare bene*, Armando, Roma 2002

La tratta delle bianche, tra passato e presente

a cura del **Centro Italiano Femminile**

Nel corso del fenomeno migratorio che ha caratterizzato l'Europa per circa un secolo (dalla metà dell'Ottocento alla fine degli anni Settanta del Novecento), assumendo, a tratti, le caratteristiche di una vera e propria diaspora, si verificò purtroppo un vero e proprio traffico di bambini e di bambine allo scopo di un loro sfruttamento, sia lavorativo che sessuale.

L'Italia si rese protagonista di questo vergognoso mercato: stante le condizioni di vita dei bambini italiani meno tutelate da un punto di vista legislativo rispetto a quelle presenti in altri Paesi europei, conquistò il tragico primato in fatto di bambini e bambine comprati sul territorio nazionale e trascinati in altri Paesi d'Europa o oltreoceano.

All'inizio del Novecento, l'opinione pubblica era inorridita dalle condizioni in cui si trovavano migliaia di fanciulli e di giovani donne sparsi per il mondo. A Parigi venne organizzata

nel 1902 una Conferenza mondiale sulla "tratta delle bianche".

In quell'occasione il diplomatico Rainero Paulucci de' Calboli, delegato italiano, affermava a tal proposito: "Già fin dal 1873 il New York Times, e più tardi nel 1885 il Philadelphia Times, calcolavano 80.000 fanciulli italiani d'ambo i sessi appartenenti a quella categoria di girovaghi da cui escono delinquenti e prostitute. Le bambine erano spinte allora nella via del vizio dai loro connazionali, dai loro famigerati padroni. Né le cose, a quanto pare, sono cambiate oggi-giorno".

Questi famigerati padroni reclutavano i bambini e le bambine da famiglie povere residenti nelle campagne italiane o nei quartieri più degradati, prendendoli "in affitto" con la promessa di portarli indietro, cosa che non succedeva sempre: numerosi infatti i fanciulli e le fanciulle abbandonati che non facevano ritorno al Paese di origine. Una volta comprati



dalle famiglie i bambini, accompagnati dai padroni e da loschi intermediari, attraversavano i confini – o interi oceani – nella maggior parte



dei casi clandestinamente, stante le legislazioni dei Paesi di destinazione progressivamente restrittive rispetto a minori-viaggiatori, per poi ritrovarsi, a migliaia, su una strada a fare i musicanti con organetti e scimmiette al seguito, o a lavorare dentro i bordelli delle grandi città industriali di tutto il mondo: New York, Londra, Parigi, Buenos Aires, Algeri, Tripoli.

Questo era quanto accadeva all'inizio del Novecento. Ma cosa accadeva alla fine dello stesso secolo?

Fin dall'inizio degli anni Novanta, da quando i Paesi Sviluppati sono divenuti ancora una volta destinatari di flussi migratori provenienti dai Paesi in via di sviluppo, si è riscontrato a livello planetario il traffico di esseri umani, in particolare donne e bambini, costituendo motivo di allarme sociale in tutto il mondo occidentale. Attualmente sembrano non esserci macro aree geografiche estranee al fenomeno che ha dunque assunto dimensioni globali: America centro-meridionale (Brasile, Perù, Colombia, Messico) e settentrionale (Stati Uniti), Africa centro Occidentale (Paesi che si affacciano sul Golfo della Guinea) e sud-est asiatico (Thailandia, Lagos, Cambogia e Cina centro-orientale).

dia, Lagos, Cambogia e Cina centro-orientale).

L'organizzazione internazionale del lavoro (Oil, 2005) ha stimato oltre 12 milioni di persone assoggettate a lavoro forzato e grave sfruttamento: tra questi oltre 1 milione sarebbero vittime di sfruttamento sessuale: donne e bambine ne rappresentano la maggior parte. Per quanto attiene all'Europa le donne avviate alla prostituzione in condizione di grave sfruttamento ammonterebbero a 500.000 (Onu, 2000), di cui 200.000 provenienti dai Paesi dell'Est europeo. Quest'area geografica è dunque una delle più coinvolte nel traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale, seguita da alcune componenti africane, in primis quelle nigeriane.

Il romanziere-moralista Paul Borget gridava all'inizio del Novecento: "A New York gli italiani vendono le loro donne ai cinesi che abitano nell'attiguo quartiere", mentre qualche mese fa i quotidiani locali riportavano della scoperta da parte delle forze dell'ordine di un appartamento - nel centro storico a Trento - nel quale alcune giovani donne cinesi venivano costrette a prostituirsi da un gruppo di connazionali, con clienti per la maggior parte italiani.

Sembrano, dunque, essere cambiati i tempi, i luoghi dai quali partono le donne, i luoghi nei quali sono brutalmente sfruttate, la nazionalità delle vittime e dei carnefici, ma il fenomeno della tratta di donne a scopo di sfruttamento sessuale è ancora tristemente attuale.

Riferimenti bibliografici

- Bevilacqua P., De Clementi A., Franzina E. a cura di (2002), *Storia dell'emigrazione italiana*, Donzelli Editore, Roma.
- Bianchi B. (2002), "Percorsi dell'emigrazione minorile", in Bevilacqua P., De Clementi A., Franzina E. a cura di, *Storia dell'emigrazione italiana*, Donzelli Editore, Roma.
- Carchedi F., Tola V., (2008), *All'aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociale, le normative di riferimento*, Ediesse Edizioni, Roma-
- Paulucci de Calboli, R. (1902), *La tratta delle ragazze italiane*, in "Nuova Antologia", marzo-aprile.
- Stella G. A., Franzina E., (2002), "Brutta gente. Il razzismo anti - italiano", in Bevilacqua P., De Clementi A., Franzina E. a cura di, *Storia dell'emigrazione italiana*, Donzelli Editore, Roma.



Cos'è la tratta di esseri umani

Tratte di esseri umani: indica il reclutamento, trasporto, trasferimento di persone originarie di un Paese (generalmente da un paese povero che ha subito una recente lacerazione economica, sociale e politica in un paese facente parte della cosiddetta Società del benessere, o società dei consumi), l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego della forza o la minaccia di impiego della forza

o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità con lo scopo di sfruttare questa persona nel Paese di destinazione. Le forme di sfruttamento sono diverse, tra le quali rileviamo lo sfruttamento della prostituzione che, date le condizioni paraschiavistiche cui sono assoggettate le vittime, corrisponde ad uno sfruttamento di tipo economico, lavora-

tivo e anche sessuale. Il consenso della vittima della tratta di persone è indifferente quando si ricorre ad uno dei mezzi enunciati. Quindi la tratta di esseri umani è una grave violazione dei diritti umani e al contempo una fonte di guadagno enorme per le organizzazioni criminali. Dopo il traffico di armi e di droga, la terza fonte di guadagno è proprio la tratta di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale.

Analisi del Rapporto nazionale Ismu 2008 sulle migrazioni

a cura di **Vincenzo Cesareo**, Segretario generale della **Fondazione Iniziative studi sulla multietnicità**

Oltre quattro milioni

Il superamento di 4 milioni di presenze straniere, previsto nel Rapporto Ismu dello scorso anno, si è puntualmente realizzato nel corso del 2008. Nel complesso, le nuove valutazioni al 1° gennaio del 2008 indicano oltre 4.300mila stranieri presenti sul territorio italiano, di cui circa il 95% provenienti dai cosiddetti “paesi a forte pressione migratoria”. Più precisamente nel complesso distinguiamo i residenti (3.433mila), i regolari non residenti (circa 250mila unità) e la componente irregolare, stimata in 651mila unità, con un incremento complessivo di almeno 300/400mila rispetto alle precedenti valutazioni al 1 gennaio 2007. La maggior parte quindi è regolarmente iscritta in anagrafe: la grande novità di quest’anno infatti è rappresentata dal forte incremento degli stranieri residenti (+16,8%), un aumento che sembra innanzitutto riconducibile al massiccio contributo della componente neocomunitaria. Tuttavia la componente non iscritta sfiora il milione di unità. Risalendo a 10 anni fa, nel 1998, la stima complessiva di stranieri presenti in Italia si attestava su 1.300mila unità. Di anno in anno la cifra è andata crescendo, toccando i 2 milioni di presenze nel 2001, superando i 3 milioni nel 2005 e, infine, come appena accennato, oltrepassando i 4 milioni di presenze nell’anno appena trascor-



so. Valutazioni previsionali Ismu segnalano nei prossimi 20-25 anni un aumento attorno al 150% delle presenze relative all’insieme di quelli che oggi sono i venti più importanti paesi di origine. L’incremento medio annuo dovrebbe mantenersi complessivamente tra 350-400mila unità sino al 2010, per poi scendere attorno a 200mila nel decennio successivo e a poco più di 100mila in quello seguente. Un richiamo speciale merita la continua crescita dei minori stranieri che si avvicinano ormai al numero di 800mila, dei quali i frequentanti i vari ordini di scuola hanno oltrepassato le 600mila unità. Considerando

il decennio 1996/2006 si sono infatti sestuplicati, con un flusso di ingresso di nuovi studenti stranieri intorno alle 70mila unità all’anno. Rilevante è inoltre anche il numero dei nuclei familiari che si attesta sul milione e mezzo. Tra i molteplici aspetti attinenti l’immigrazione trattati nel Rapporto, qui di seguito mi limito a considerare due che danno conto della complessità del fenomeno e della sua multidimensionalità. Se da una parte l’immigrazione infatti può presentare aspetti problematici – pensiamo alle dinamiche connesse all’irregolarità – dall’altra la stessa immigrazione si pone come risorsa e valore aggiunto per il nostro paese, come dimostra la crescita dell’imprenditorialità tra gli stranieri.

Gli irregolari

Partiamo dall’irregolarità: l’elevato numero di presenze di stranieri irregolari nel nostro paese desta preoccupa-

“se da una parte l’immigrazione può presentare aspetti problematici – pensiamo alle dinamiche connesse all’irregolarità – dall’altra la stessa immigrazione si pone come risorsa e valore aggiunto per il nostro paese”



pazione. Ma cosa intendere per irregolari? In questa categoria rientrano le seguenti fattispecie:

- il clandestino, ovvero colui che senza titolo arriva in Italia non solo per mare, come spesso si è portati a credere, ma anche valicando le frontiere terrestri;
- lo straniero che rimane in Italia pur non avendone il diritto (scadenza del visto turistico, mancato rinnovo del permesso di soggiorno o non rispetto del decreto di espulsione per motivi di sicurezza);
- il richiedente asilo, che ha ricevuto una risposta negativa alla propria domanda;
- il comunitario, che soggiorna oltre tre mesi in Italia senza fare la domanda di iscrizione all'anagrafe o la cui richiesta è stata respinta o si trova in corso di esame.

Precisato ciò, complessivamente si è giunti a stimare rielaborando i dati del decreto flussi 2007 un totale di soggiornanti illegali al 1 gennaio 2008 di poco superiore alle 650mila unità (uno ogni 5 presenti), quasi raddoppiati in un anno. Molteplici risvolti e dinamiche legate all'immigrazione irregolare destano preoccupazione e richiamano quanto sia prioritario affrontare e risolvere tale questio-

ne. Tra i fattori critici, vorrei citarne brevemente due. In primo luogo la criminalità: come messo in luce nel nostro Rapporto, la maggioranza degli stranieri segnalati dalle forze di polizia all'Autorità giudiziaria è priva di permesso di soggiorno, a differenza dei regolari, i quali delinquono in proporzioni sostanzialmente uguali a quelle degli italiani. In secondo luogo richiamo i maggiori rischi in ambito lavorativo ai quali è esposto un immigrato privo di regolare permesso di soggiorno rispetto a uno straniero regolare: mi riferisco nello specifico agli infortuni sul lavoro, in quanto spesso gli immigrati irregolari o clandestini svolgono lavori precari e poco protetti, sono più svantaggiati nella relazione con i datori di lavoro e hanno una scarsa cultura della sicurezza; sono più facilmente ricattabili in assenza di diritti e denunciano con minor frequenza infortuni sul lavoro.

Imprenditorialità immigrata

D'altra parte, è importante però uscire dagli stereotipi negativi sull'immigrazione diffusi nell'immaginario collettivo, evidenziando quegli elementi positivi dell'immigrazione che spesso vengono tralasciati: mi

riferisco alla realtà quotidiana di migranti impegnati con dedizione nei loro lavori, siano quest'ultimi umili e faticosi, o invece di successo e a testimonianza di una ascesa economico-sociale. Circa quest'ultima dimensione, vorrei sottolineare un dato significativo: i numeri legati all'imprenditoria immigrata sono in costante crescita, come testimoniano le cifre fornite dai Registri delle Camere di Commercio: tra il 2000 e il 2007 nelle imprese italiane le cariche sociali ricoperte da persone nate in paesi non comunitari sono passate da circa 156mila a 384mila, con un incremento del 145,6%. Si può senza dubbio affermare che l'imprendi- ►

“vorrei sottolineare un dato significativo: i numeri legati all'imprenditoria immigrata sono in costante crescita, come testimoniano le cifre fornite dai Registri delle Camere di Commercio”

► torialità immigrata è un fenomeno ormai consolidato nel nostro paese.

Transnazionalismo e cosviluppo

Per comprendere i movimenti dei migranti non possiamo limitarci alla sola realtà italiana, ma dobbiamo considerare una dimensione più ampia, *in primis* quella europea e quindi quella mondiale, rileggendo inoltre l'immigrazione alla luce della globalizzazione. E per fornire un'ulteriore chiave di lettura del fenomeno migratorio, vorrei richiamare il transnazionalismo, che mi permette peraltro di introdurre il tema del cosviluppo. Con il termine transnazionalismo, ci si riferisce a quel processo tramite il quale i migranti mantengono rapporti sistematici e significativi con il proprio paese di origine e con quello di nuovo insediamento, così da poter partecipare sia alla vita del paese di provenienza sia a quella del paese di approdo. Ovviamente non tutti i migranti possono essere definiti "transnazionali", ma solo quella parte che rientra nella definizione appena esplicitata. A favorire questa specifica configurazione migratoria concorrono diversi fattori, quali la diffusione delle nuove tecnologie informatiche (Ict), la facilità di spostamento delle persone legata anche alla diminuzione dei costi dei viaggi, la forte crescita delle rimesse, ecc. Si può affermare che se il migrante internazionale transita da una società all'altra, il migrante transnazionale vive simultaneamente in due società diverse. Il migrante transnazionale quindi partecipa contemporaneamente alla vita di due differenti realtà sociali, come dimostrato da una rilevazione regionale realizzata nel 2007 dall'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (Orim), che metteva in evidenza come oltre la metà degli immigrati in Lombardia dichiara di tenersi informato su ciò che succede nel proprio paese d'origine. Percentuali ancora più significative si registrano a riguardo dei legami familiari: la quasi totalità degli stranieri presenti sul suolo italiano (97,2%) conserva relazioni con i parenti rimasti nel proprio paese. E' interessante sottolineare che i migranti

“migranti più integrati nelle società di approdo sono anche maggiormente capaci di una doppia presenza: radicati e attivi in Italia, essi partecipano anche alla vita del loro paese di origine”

più integrati nelle società di approdo sono anche maggiormente capaci di una doppia presenza: radicati e attivi in Italia, essi partecipano anche alla vita del loro paese di origine. Gli immigrati possono divenire quindi una fondamentale leva di miglioramento socio-economico del proprio paese: questo è ciò a cui ci si riferisce parlando di cosviluppo. Ma in che modo, concretamente, i migranti possono favorire lo sviluppo dei rispettivi paesi di origine? Le modalità sono indubbiamente molteplici. Qui mi limito a segnalarne due:

- 1) La prima è individuabile nelle attività delle **associazioni** di migranti: queste ultime si fanno promotrici di iniziative volte a sostenere lo sviluppo sociale, economico, civile e politico della madrepatria. Le iniziative vanno dalla risposta a improvvise situazioni di emergenza, come quelle causate da disastri naturali, alla promozione di attività economiche, alla realizzazione di progetti di utilità sociale. Anche sull'associazionismo l'Ismu è particolarmente impegnato con una serie di progetti.
- 2) La seconda modalità è costituita dalle **rimesse**, vale a dire il denaro che i migranti periodicamente inviano a parenti e amici rimasti in patria. Si tratta di un fenomeno particolarmente significativo proprio nell'ottica dello sviluppo, come testimoniato dal fatto che



in termini di ammontare, pur non distanziandosi molto dagli investimenti diretti esteri (Ide), esse superano di gran lunga l'aiuto ufficiale finalizzato allo sviluppo.

Le rimesse favoriscono, in modi differenti, quello che può essere definito uno sviluppo "dal basso". Tramite esse, infatti, i migranti talvolta pongono le basi per avviare e sostenere alcune attività economiche, di cui occuparsi una volta tornati in patria o da far gestire a parenti e amici. Utilizzando le rimesse è possibile far studiare i figli rimasti nel paese di origine, nonché garantire cure sanitarie adeguate e una migliore condizione di vita ai propri cari. Da ultimo, non si può non citare il notevole impatto delle rimesse in termini di indotto: soprattutto in alcuni paesi queste risorse hanno rappresentato uno stimolo decisivo alla crescita del settore edile, dal momento che spesso vengono utilizzate in patria per l'acquisto o la costruzione di una casa.

Razzismo

In questa panoramica sul 2008 non può mancare un richiamo ai preoccupanti episodi di razzismo e di xenofobia che hanno interessato il nostro paese, emersi anche alla ribalta della cronaca, i quali hanno aperto il dibattito sulla natura di tali eventi e sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti degli stranieri. Secondo un'indagine europea condotta nell'autunno

del 2008 (*VI Rapporto su immigrazione e cittadinanza in Europa (Anteprima)*, Rapporto Demos-LaPolis per Intesa Sanpaolo), l'Italia risulta essere – a confronto con Francia, Germania e Regno Unito – il paese dove maggiormente regna la paura generata dalla presenza straniera. Sempre a confronto con i paesi europei appena citati, l'Italia registra la percentuale più bassa di risposte che riconoscono l'immigrazione come risorsa per l'economia, laddove solo l'anno scorso, proprio in occasione della presentazione del XIII Rapporto, ricordavo, in base a una indagine realizzata dall'Ismu nel settembre 2007, come la maggior parte degli italiani considerava gli immigrati utili per lo svolgimento di alcuni lavori. Le cause e i fattori alla base di tale profondo e rapido mutamento della percezione dell'immigrato sono molteplici. Risultati simili emergono anche dalla ricerca dell'Osservatorio Sociale sulle immigrazioni del Ministero dell'Interno (2008), la quale evidenzia come il contenimento e la regolazione dell'immigrazione sia divenuto uno dei dieci principali problemi percepiti del paese. Emerge così un'immagine di italiani sempre più spaventati e cominciano a diffondersi atteggiamenti xenofobi, che hanno come retroterra culturale la mixofobia. Con mixofobia ci si riferisce alla paura di mescolarsi con gli altri, vivere e dovere condividere degli spazi con il "diverso", sia esso un povero, un emarginato, uno straniero, che sta diffondendosi in Europa, in particolare nelle aree urbane. Le città stesse, in passato concepite come luoghi di protezione e di rifugio, sono sempre più percepite come insicure, in quanto il "diverso" cammina nelle strade accanto a noi. E proprio lo straniero, per la sua estraneità, è il diverso per antonomasia; pertanto i migranti, usando le parole di Bauman, divengono "l'incarnazione dell'odiosa precarietà del mondo moderno". Per contrastare e, se possibile, estirpare dalle radici prima che si diffondano ulteriormente i fenomeni di xenofobia, di razzismo, con il loro retroterra mixofobico, occorre ancora una volta richiamare la necessità di coniugare la disponibilità all'accoglienza con il rispetto delle regole di convivenza.



“c’è ragione di ritenere che un’immigrazione governata nell’ottica della sostenibilità possa facilitare una reale accoglienza”

Politiche migratorie e sostenibilità

Tuttavia questo non basta: accanto a una cultura dell'accoglienza e al rispetto di regole condivise, si deve assicurare un nuovo e più efficiente governo dei flussi migratori. Anche le recenti iniziative intraprese dall'attuale governo in materia di immigrazione non hanno modificato, se non in maniera marginale, il quadro normativo, il quale necessita invece di una profonda rivisitazione, supportata da logiche di lungo periodo. Vanno quindi ripensate con lungimiranza le politiche migratorie che, tra l'altro, devono confrontarsi con l'esigenza di sostenibilità, ovvero di commisurare i flussi in entrata con le effettive capacità di ricezione del paese di approdo. Ciò comporta evidenziare le implicazioni a livello di welfare, in quanto la sostenibilità va stabilita non solo con riferimento al mondo del lavoro (approccio domandistico), ma anche sotto il profilo del sistema scolastico, della disponibilità delle abitazioni e dell'utilizzo dei servizi sociali, soprattutto in una fase di crisi come quella che stiamo attraversando e che può dar luogo a quell'effetto perverso noto come guerra dei

poveri. C'è ragione di ritenere che un'immigrazione governata nell'ottica della sostenibilità possa facilitare una reale accoglienza: quest'ultima può infatti essere tanto più assicurata, quanto più esiste un'effettiva capacità di ricezione da parte del paese di approdo. Tuttavia stabilire quale sia la soglia di sostenibilità è indubbiamente arduo. Su tali questioni è tempo ormai che, al di fuori di ogni logica emergenziale, si avvii nel Paese una seria e pacata riflessione, alla quale la Fondazione Ismu è impegnata a dare il proprio apporto.

“accanto a una cultura dell'accoglienza e al rispetto di regole condivise, si deve assicurare un nuovo e più efficiente governo dei flussi migratori”



La storia di Xin

a cura di **Tommaso Pasquini**

Xin è una donna alta, slanciata. Dice lei che oggi non ci sarebbe niente di strano, le nuove generazioni cinesi sono tutte molto alte. Sintomo, dicono alcuni, del benessere conquistato negli ultimi anni. Ma un tempo, negli anni '60, quando lei cresceva in una nazione ancora lontana dalla Cina che oggi tutti noi conosciamo (almeno attraverso Tv e giornali), quella del grande sviluppo economico, delle Olimpiadi e dei grattacieli che sveltano altissimi sopra le poche rimanenze delle passate civiltà, quest'altezza, soprattutto per una donna, era una rarità.

Per questo si è sempre sentita un po' diversa, nel bene e nel male. Lo dice mentre ricorda la sua vita a Pechino. Una vita intera: più di trent'anni per l'esattezza, passati in una città dove non viveva certo male. La storia di Xin, infatti, è atipica rispetto a quella di suoi tanti connazionali protagonisti delle ultime migrazioni verso l'Italia. Viene da una famiglia benestante, lo dice subito. E non è stata certo la difficoltà di sopravvivenza a portarla in Italia. Nel bel mezzo di una discussione, anzi, si preoccupa subito di dichiarare che in lei non c'è niente di eroico o di speciale.





Ma tutto nella sua persona dice il contrario.

Le sue caratteristiche fisiche intanto smentiscono da sole un intero immaginario legato al suo popolo. E il suo modo di parlare è già una dichiarazione d'intenti, magari non consapevoli, non ricercati, ma reali: arrota la erre come il più esperto degli insegnanti

di dizione, come per tenere lontano quello stereotipo linguistico che il luogo comune attribuisce sempre ai suoi connazionali. Il linguaggio di Xin dice tutto della sua personalità.

Quella su cui ha potuto contare per integrarsi al meglio e superare le difficoltà che ha trovato in Italia quando, nel 1996, vi arriva per la prima volta.

È il mese di maggio: una volta lasciato alle spalle l'aeroporto di Malpensa, lungo la strada per Sassuolo la bellezza del paesaggio primaverile si mostra in tutto il suo splendore.

Bello, semplicemente. Tutto ciò che vede, sente, è bello. Non sa dare altra definizione. E non certo perché quella è una delle poche parole che ancora conosce in italiano.

Il cielo, in particolare. Di un azzurro che non vedeva fin da quando, bambina, aveva lasciato la città per la campagna, in una gita fuori porta: quanto era diverso da quello della sua città. Quale cielo, poi? A Pechino era come se non ci fosse: rimaneva nascosto sopra alla grigia coltre dello smog che già allora copriva tutta la capitale. Si continuava a cercarlo, invano, fino a tutta l'adolescenza e poi, pian piano, con l'età, si perdeva anche solo la possibilità di un po' d'azzurro sopra la testa. E l'abitudine di guardare verso l'alto, per cercarlo.

Rivederlo, ora, a quasi quarant'anni, fa un certo effetto. L'ha ritrovato grazie alla persona che sta guidando verso casa, suo marito. Un italiano che ha lavorato per anni in gran parte ►





► della Cina prima di incontrarla, un giorno, a Pechino. E di chiederle, in un inglese stentato, di sposarla, dando un valore, per la prima volta, a quell'altezza che l'aveva sempre penalizzata presso gli uomini cinesi. Dell'Italia prima di quell'incontro non conosceva niente. Solo la fama legata ai suoi stilisti, alle sue scarpe, a qualche macchina e ai prosciutti. Voci che coglieva, en passant, nell'agenzia di viaggi dove lavorava da quasi quindici anni. O nei racconti del padre, ricercatore nel campo della biologia,

che spesso le riportava dalla Germania, dopo le sue trasferte lavorative. La lettera che invia dopo qualche giorno a una sua cara amica rimasta in Cina ha la forza di un poema: tutto quello che scrive ha il dono della meraviglia, le risponde l'amica, che le chiede dove e quando abbia imparato a esprimersi così. Lei risponde che è merito del suo nuovo paese, della primavera e di una vita felice. Arriva a Trento qualche anno dopo, in seguito alle scelte lavorative del marito, quando già ha imparato a leg-

gere la nuova realtà in cui ha scelto di vivere, piena sì di colline verdi e di cieli azzurri ma anche di macchine e supermercati. Pechino non le manca, il lavoro nemmeno, e la situazione familiare va a gonfie vele, ma lei non si limita a fare la donna di casa: vuole imparare l'italiano ed entrare nel tessuto della nuova società in cui si è ritrovata e incomincia a lavorare. Prima nel settore dell'assistenza alla persona, e poi in quello delle pulizie. Sono giorni duri, soprattutto per chi, come lei, non è abituato a questi tipi di lavoro.

Ci si alza la mattina presto e ci si avvia in macchina o con il mezzo pubblico presso gli indirizzi in agenda. E si trovano case vuote, sole, dove si raccolgono i residui di vite spinte fuori di casa con il primo sole, e se ne ricompono il motivo su un pentagramma di vestiti sparpagliati e stoviglie da riordinare.

E qui, nell'ambiente lavorativo, a contatto con le sue colleghe e interfacciandosi con i suoi datori di lavoro che impara veramente la lingua, più che nei corsi d'italiano che incomincia a frequentare grazie alla Provincia. E di quelli di grafica, che sono la sua vera passione.



Manca ancora qualcosa, tuttavia. Il suo passato probabilmente.

Rimasto a osservare un presente ormai incanalato su strade sicure, diritte. Fortunatamente.

E che, rimasto un po' in disparte, pretende attenzione.

L'occasione per riscoprirlo è dietro all'angolo: un giorno un'amica conosciuta in un corso le parla di un'associazione di mediatori nata qualche anno fa. Il loro compito è di aiutare le persone immigrate nell'interfacciarsi con i vari servizi delle istituzioni locali. È un ambito che Xin non conosce da addetta ai lavori, ma le interessa molto.

L'amica la mette in contatto con una delle rappresentanti dell'associazione: serve una donna di origini cinesi, che sia in grado di rapportarsi con le nuove esigenze degli immigrati che vengono dalla Cina, cresciute molto negli ultimi anni. È l'occasione che Xin aspettava da tempo, e la prende al volo!

Lavorare nelle vesti di mediatrice a stretto contatto con i suoi connazionali vuol dire fare, ogni volta, un salto spazio-temporale e avvicinarsi a luoghi e cose che ancora le appartengono. E non solo: il lavoro la mette a contatto con problemi ed esigenze pratici, concreti, di vita materiale che vanno a formare il suo bagaglio di esperienza in questo settore.

Si accorge che la maggior parte delle richieste di assistenza riguardano il settore sanitario. E questo per lei è un vantaggio: con una madre medico e un padre ricercatore è cresciuta tra nomi di farmaci e terapie, ed ha acquisito, anche se indirettamente, una certa familiarità con l'ambiente medico.

La gente che incontra viene soprattutto dalle regioni a sud di Shangay, da città come Zhejiang, Henan, Fujian.

Xin capisce come la lingua sia uno dei problemi maggiori con cui i suoi connazionali si trovano a dover fare i conti. E non certo perché non vogliono imparare l'italiano, ma perché, anche quando frequentano i corsi, si trovano in difficoltà con il cinese ufficiale, poiché spesso parlano dei dialetti molto diversi dalla lingua cinese. Da questa difficoltà principale discende tutta una serie di problemi che vanno a incidere sulla qualità delle relazioni con la società.



E ancora le tradizioni: molte delle persone con cui si trova a lavorare sono ancora legate a quelle della propria regione e vogliono rispettarle. Ma è chiaro che riuscirci non è facile, nella nuova società in cui si trovano. Il parto delle donne cinesi è un caso indicativo: molte di loro vorrebbero partorire in casa, e anche quando sono costrette a recarsi in ospedale cercano sempre di dare la precedenza alle cure e alle medicine tradizionali. Xin fa poi l'esempio di un'antica usanza secondo cui una donna, dopo il parto, deve riposare un mese sul letto

del travaglio. Inutile dire che è di difficile attuazione nei nostri ospedali, che non possono trattenere più di tanto le nuove madri.

Xin spiega loro tutte queste cose, e mentre spiega ricorda, e si scopre. A far visita a domicilio a intere famiglie tra una valle e l'altra del Trentino. Ad ascoltare presso la sede dell'associazione file intere di connazionali ansiosi di chiederle un parere. A dedicare ormai gran parte della propria vita alla risoluzione dei problemi altrui.

Il guadagno?

Tutto morale, garantisce.

cinformi@provincia.tn.it

a cura di **Aicha Mesrar**

Sono una cittadina moldava residente in provincia di Trento, dove lavoro con regolare permesso di soggiorno. Ho bisogno di fare le pratiche per la patente già conseguita in Moldavia e per il matrimonio con un cittadino italiano. Pertanto vorrei chiedere cosa devo fare sia per il riconoscimento della mia patente in Italia, sia per sposarmi in Trentino.

R.

La sua patente moldava, dopo un anno di residenza in Italia, deve essere convertita nella patente italiana: per prendere informazioni può rivolgersi alla Motorizzazione civile di via S. Nicolò n. 14 (tel. 0461-492002). Per sposarsi con un cittadino italiano, lei deve ottenere il "nulla osta" al matrimonio rilasciato dalle autorità moldave in Italia. Deve pertanto mettersi in contatto con il Consolato moldavo di Bologna: le prenotazioni per accedere agli uffici si effettuano telefonicamente al numero 051-538166. E' possibile farlo dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Il Consolato si trova in via Antonio Canova 30/32, 40138 Bologna (tel. 051.538166; fax 051.6022413).

D.

Abito in Italia regolarmente dal 1996 e sono in possesso di carta di soggiorno dal 2006. Vorrei sapere come devo procedere per trasformare la mia carta di soggiorno in



permesso di soggiorno CE, sempre che ciò sia necessario ai fini burocratici. Approfitto per chiedere maggiori informazioni sull'assegno sociale.

R.

Lei può tenere la Sua carta di soggiorno così com'è. La trasformazione in permesso di soggiorno CE le conviene solo se dovesse decidere di andare a lavorare in un Paese europeo. Per beneficiare dell'assegno sociale servono: la carta di soggiorno, 65 anni d'età e una presenza regolare in Italia

(con permesso di soggiorno) da almeno 10 anni. L'importo dell'assegno sociale annuo per 2009 è pari ad euro 5.317,65.

D.

Siamo una coppia di genitori del Kosovo residenti a Trento. Abbiamo avuto una bambina nata in dicembre a Trento regolarmente iscritta nell'anagrafe del Comune. Chiediamo cortesemente quali documenti sono necessari per poter portare la bambina in Kosovo per una vacanza.

R.

Per viaggiare all'estero è necessario che la bambina abbia un passaporto valido per poter passare le frontiere. E' quindi necessario provvedere a richiedere un passaporto presso il Consolato del vostro paese qui in Italia. Il problema è che, a quanto risulta, il Kosovo, benchè sia stato ufficialmente riconosciuto dall'Italia come stato, non ha ancora rappresentanza diplomatica in Italia. Il mio consiglio è di fare riferimento al Consolato italiano a Pristina e di capire tramite loro a chi ci si può rivolgere e quali documenti sono necessari.

Per poter rientrare in Italia la bambina deve risultare in possesso di un permesso di soggiorno; essendo minore di 14 anni dovrà essere iscritta sul titolo di soggiorno di uno o entrambi i genitori. La pratica di richiesta di iscrizione della figlia sul titolo di soggiorno si fa tramite Poste italiane; noi eventualmente possiamo aiutarla a predisporre il modulo di richiesta che andrà poi inviato tramite Poste. Basta venire nel nostro ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure il giovedì con orario continuato fino alle 15.00. Non serve l'appuntamento.

I documenti da portare sono:

- fotocopia passaporto del genitore (tutte le pagine)
- fotocopia permesso di soggiorno del genitore
- estratto di nascita della bambina con i nomi dei genitori

- consenso dell'altro genitore all'iscrizione (modulo allegato)
- marca da bollo da 14.62€

Se il viaggio in Kosovo è previsto a breve c'è la possibilità, dopo aver spedito la richiesta di iscrizione della figlia, di richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio in tempi abbastanza stretti.

D.

Ho letto sul sito del Cinformi che sarebbe stata introdotta una nuova modalità d'ingresso per cittadini non comunitari. Vorrei sapere qual è la procedura per far venire un cittadino brasiliano per lavorare in un albergo in Trentino.

R.

Le modalità d'ingresso in Italia per lavoro non sono cambiate; per poter entrare e lavorare è necessario ottenere una "quota" di lavoro, vale a dire che ci deve essere un datore di lavoro che fa la richiesta di un'autorizzazione alla Provincia. E' il governo a decidere quante persone possono entrare per lavorare e per quest'anno ha deciso di non mettere a disposizione altre quote. In questo momento non è quindi possibile fare richiesta per lavoratori provenienti dall'estero. Bisognerà attendere che il governo emani ulteriori quote, ma sembra che ciò non avverrà a breve. Per ora ha deciso solamente di mettere a disposizione delle quote (dei posti) soltanto per domande inviate entro il 31 maggio 2008.



D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

(testo aggiornato al 23/12/2008)

INDICE

TITOLO I

Principi generali

- Art. 1. Àmbito di applicazione.
- Art. 2. Diritti e doveri dello straniero.
- Art. 2-bis. Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.
- Art. 3. Politiche migratorie.

TITOLO II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I - Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

- Art. 4. Ingresso nel territorio dello Stato.
- Art. 5. Permesso di soggiorno.

Art. 5-bis. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

Art. 7. Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

Art. 8. Disposizioni particolari.

Art. 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Art. 9-bis. Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.

Capo II - Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Art. 10. Respingimento.

Art. 11. Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.

Art. 12. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Art. 13. Espulsione amministrativa.

Art. 13-bis. Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.

Art. 14. Esecuzione dell'espulsione.

Art. 15. Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione.

Art. 16. Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

Art. 17. Diritto di difesa.

Capo III - Disposizioni di carattere umanitario

Art. 18. Soggiorno per motivi di protezione sociale.

Art. 19. Divieti di espulsione e di respingimento.

Art. 20. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

TITOLO III Disciplina del lavoro

Art. 21. Determinazione dei flussi di ingresso.

Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

Art. 23. Titoli di prelazione.

Art. 24. Lavoro stagionale.

Art. 25. Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.

Art. 26. Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 27. Ingresso per lavoro in casi particolari.

Art. 27-bis. Ingresso e soggiorno per volontariato.

TITOLO IV Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Art. 28. Diritto all'unità familiare.

Art. 29. Ricongiungimento familiare.

Art. 29-bis. Ricongiungimento familiare dei rifugiati.

Art. 30. Permesso di soggiorno per motivi familiari.

Art. 31. Disposizioni a favore dei minori.

Art. 32. Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.

Art. 33. Comitato per i minori stranieri.

TITOLO V

Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale

Capo I - Disposizioni in materia sanitaria

- Art. 34. Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.
- Art. 35. Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
- Art. 36. Ingresso e soggiorno per cure mediche.

Capo II - Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

- Art. 37. Attività professionali.
- Art. 38. Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.
- Art. 39. Accesso ai corsi delle università.
- Art. 39-bis. Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale.

Capo III - Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

- Art. 40. Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.
- Art. 41. Assistenza sociale.

Capo IV - Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo per le politiche migratorie

- Art. 42. Misure di integrazione sociale.
- Art. 43. Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- Art. 44. Azione civile contro la discriminazione.
- Art. 45. Fondo nazionale per le politiche migratorie.
- Art. 46. Commissione per le politiche di integrazione.

TITOLO VI

Norme finali

- Art. 47. Abrogazioni.
- Art. 48. Copertura finanziaria.
- Art. 49. Disposizioni finali e transitorie.

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Àmbito di applicazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Articolo 2

Diritti e doveri dello straniero.

(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

- ▶ 6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2-bis

Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.

1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3 Politiche migratorie.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extra-

► comunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

TITOLO II

Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato

Capo I

Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno

Articolo 4

Ingresso nel territorio dello Stato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti

condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.⁴ L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.

Articolo 5 **Permesso di soggiorno.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
- 2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
 - a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
 - b) *abrogato*
 - c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
 - d) *abrogato*

- ▶ e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
- 3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
- a) *abrogato*
 - b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
 - c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
- 3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
- 3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
- 3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
- 3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.
- 4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.
- 5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o

accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

Articolo 5-bis

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
 - a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.

Articolo 6

Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per

- ▶ lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
- 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
- 3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
- 4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.
- 5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
- 6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
- 7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
- 8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
- 9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
- 10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Articolo 7

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
- 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

Articolo 8 Disposizioni particolari.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Articolo 9 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera *b*) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
 - a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
 - b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
 - d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
 - e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:

- ▶ a) se è stato acquisito fraudolentemente;
 - b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
 - c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
 - d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
 - e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:
- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
 - b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
 - c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
- a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
 - b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
 - c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
 - d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Articolo 9-bis

Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro.

1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

- a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
 - b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
 - c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
 3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
 4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.
 5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.
 6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
 7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.
 8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, è rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Capo II

Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione

Articolo 10 Respingimento.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

- ▶ 2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
 - a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
 - b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 11

Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

1. Il ministro dell'Interno e il ministro degli Affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
- 1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il ministro dell'Interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal ministro dell'Interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il ministero degli Affari esteri e il ministero dell'Interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il ministro dell'Interno predispone uno o più programmi pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
- 5-bis. Il ministero dell'Interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.

Articolo 12
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.
- 3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
 - c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
 - c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
- 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.
- 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
- 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova

- decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

3-sexies. omissis

3-septies. abrogato

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in

materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

- 8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
- 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
- 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del ministero dell'Interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
- 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
- 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.
- 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
- 9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
- 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

Articolo 13 Espulsione amministrativa.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
 - a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
 - b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

- c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- 2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.
- 3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
- 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore (100).
- 3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
- 3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
- 3-sexies. abrogato.
4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
- 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udien-

za. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6. *abrogato.*

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

9. *abrogato.*

10 *abrogato.*

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

- ▶ 14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
- 15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
- 16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 13-bis

Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto, il giudice di pace fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.

Articolo 14

Esecuzione dell'espulsione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presen-

ti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

- 5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione e di espulsione, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
- 5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
- 5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni.
- 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Articolo 15

Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
- 1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

Articolo 16**Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.

Articolo 17**Diritto di difesa.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore.

Capo III

Disposizioni di carattere umanitario

Articolo 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
- 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 19**Divieti di espulsione e di respingimento.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
 - a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
 - b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
 - c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
 - d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

Articolo 20**Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

TITOLO III**Disciplina del lavoro****Articolo 21****Determinazione dei flussi di ingresso.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle

procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
- 4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltra agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 22

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
 - a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
 - b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
 - c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva

- dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
 4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
 5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
 6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.
 7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
 8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
 9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
 10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
 11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e

comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 23

Titoli di prelazione.

1. Nell'ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
 - a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
 - b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine;
 - c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

Articolo 24

Lavoro stagionale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a

- ▶ carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.
- 2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
- 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
- 4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
- 5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
- 6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

Articolo 25

Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

- 1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
 - a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
 - b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - c) assicurazione contro le malattie;
 - d) assicurazione di maternità.
- 2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
- 3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
- 4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività lavorativa.

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza. È fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

Articolo 26

Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
- 7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Articolo 27

Ingresso per lavoro in casi particolari.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

- ▶ a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
 - b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
 - c) i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
 - d) traduttori e interpreti;
 - e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
 - f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
 - g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
 - h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
 - i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
 - l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
 - m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
 - n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
 - o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
 - p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
 - q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
 - r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari»;
 - r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
- 1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione è presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavo-

ratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
- 5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Articolo 27-bis

Ingresso e soggiorno per volontariato.

1. Con decreto del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi del presente testo unico.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 è consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:
 - 1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
 - 2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
 - 3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
 - b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario cui sarà tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
 - c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi e assunzione della piena responsabilità per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione

- ▶ della polizza è obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La domanda di nulla osta è presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla osta.
 4. Il nulla osta è trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali è richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
 5. Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, può avere durata superiore a diciotto mesi.
 6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi della presente disposizione non è computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9-bis.

Articolo 27-ter

Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica.

1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, è consentito a favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste nel presente articolo, è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e, fra l'altro, prevede:
 - a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o privati, che svolgono attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;
 - b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;
 - c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3;
 - d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di inosservanza alle norme del presente articolo.
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1 stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca, i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, è presentata dall'isti-

tuto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta.

5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.
6. Il visto di ingresso può essere richiesto entro sei mesi dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per l'immigrazione, ed è rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie di visto.
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica è richiesto e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca. Per le finalità di cui all'articolo 9, ai titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale.
8. Il ricongiungimento familiare è consentito al ricercatore, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore.
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea. In tale caso, al ricercatore è rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al comma 4.
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al comma 7 possono essere ammessi, a parità di condizioni con i cittadini italiani, a svolgere attività di insegnamento collegata al progetto di ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca.
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato appartenente all'Unione europea può fare ingresso in Italia senza necessità del visto per proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato. Per soggiorni fino a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno ed il nulla osta di cui al comma 4 è sostituito da una comunicazione allo sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è svolta l'attività di ricerca da parte dello straniero, entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione è corredata da copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilità di risorse, nonché una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attività. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca di cui al comma 1 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca.

TITOLO IV

Diritto all'unità familiare e tutela dei minori

Articolo 28

Diritto all'unità familiare.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Articolo 29

Ricongiungimento familiare.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
 - a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
 - b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
 - c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
 - d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
- 1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.
2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
 - a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

- b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
- b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
 6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.
 7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
 8. Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
 9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
 - b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'articolo 20;
 - c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.

Articolo 29-bis**Ricongiungimento familiare dei rifugiati.**

1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3.
2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.
3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado.

Articolo 30**Permesso di soggiorno per motivi familiari.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:
 - a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
 - b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
 - c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
 - d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.
- 1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

4. *abrogato*

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

Articolo 31

Disposizioni a favore dei minori.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

Articolo 32

Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.
- 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri

- ▶ non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

Articolo 33

Comitato per i minori stranieri.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
 - a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
 - b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
- 2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

TITOLO V

Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale

Capo I Disposizioni in materia sanitaria

Articolo 34 Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
 - a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
 - b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
 - a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
 - b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

Articolo 35**Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
 - a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
 - b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
 - c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
 - d) gli interventi di profilassi internazionale;
 - e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Articolo 36**Ingresso e soggiorno per cure mediche.**

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

Capo II

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio e professione

Articolo 37

Attività professionali.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato, è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Articolo 38

Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce

- ▶ iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
- 4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
- 5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
 - a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
 - b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
- 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
- 7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
 - a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
 - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
 - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
 - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 39

Accesso ai corsi delle università.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

1. In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati:

- a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;
 - b) la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso, previa autorizzazione dell'università, e l'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale permesso;
 - c) l'erogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di reciprocità;
 - d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);
 - e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria in Italia;
 - f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
- 4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessità del visto per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purché abbia i requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e qualora congiuntamente:
- a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
 - b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.
- 4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.
5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

Articolo 39-bis

Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio professionale.

1. È consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini stranieri:

- ▶ a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281;
- c) minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
- d) minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

Capo III

Disposizioni in materia di alloggio e assistenza sociale

Articolo 40

Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
- 1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. *abrogato*
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da

ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Articolo 41
Assistenza sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

Capo IV
Disposizioni sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni
e istituzione del fondo per le politiche migratorie

Articolo 42
Misure di integrazione sociale.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
 - a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
 - c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
 - d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
 - e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

- 3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
 - rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
 - rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
 - rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
 - otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
 - otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
 - g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.
5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.

Articolo 43

Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

- Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di

parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

- a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
 - b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
 - c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
 - d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
 - e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.

Articolo 44

Azione civile contro la discriminazione.

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

- ▶ 6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
- 7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
- 8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
- 9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
- 10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
- 11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
- 12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Articolo 45

Fondo nazionale per le politiche migratorie.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie; destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
- 2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I

programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 46

Commissione per le politiche di integrazione.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la commissione per le politiche di integrazione.
2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.
3. La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

TITOLO VI

Norme finali

omissis

RICARICA

Non è una cosa sola, sono tante



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le condizioni contrattuali ed economiche sono indicate nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso gli sportelli di Casse Centrali, Casse e delle Casse Rurali aderenti al progetto.
08/2008

- È uno strumento per prelevare allo sportello e agli ATM Bancomat
- È una carta con cui effettuare tutti i pagamenti
- È un supporto indispensabile per effettuare acquisti rapidi e sicuri in Internet
- È un'ottima alternativa a Carta Bancomat o di Credito
- È facile da usare e puoi ricaricarla tutte le volte che vuoi

Non è una cosa sola, sono tante.

Puoi averla subito, anche se non sei Cliente.

 **Casse Rurali
Trentine**